

CLMO/2021/13 del 29 luglio 2021

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: definizione e approvazione delle tariffe all'utenza ai sensi della lett. d) comma 6 articolo 8 della L.R. 23/2011 dei Comuni dell'Unione Terre d'Argine e Unione Area Nord serviti dal gestore Aimag s.p.a., per i Comuni ove siano intervenute variazioni o modifiche di quanto già approvato nella seduta di Consiglio locale del 30 giugno 2021

IL COORDINATORE
Enrico Diacci

CLMO/2021/13

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno **2021** il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 10 presso la sede di Atersir in Bologna via Cairoli 8/F si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera prot. n. PG/AT/2021/6753 del 23 luglio 2021.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle "Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19", approvate dal Consiglio d'Ambito con delibera n. 13 del 14.04.2020, allegata in copia alla convocazione suddetta.

Il verbale è conservato agli atti.

Risultano presenti all'appello:

| Comune | Cognome e Nome | Qualifica | Presenti | Quote |
|-------------------------|---------------------|-------------|----------|---------|
| PROVINCIA | | | NO | 10,0000 |
| BASTIGLIA | Silvestri Francesca | Sindaco | SI | 0,6622 |
| BOMPORTO | Mandrioli Marcello | Assessore | SI | 1,3444 |
| CAMPOGALLIANO | | | NO | 1,1971 |
| CAMPOSANTO | Vincenzi Giacomo | ViceSindaco | SI | 0,5660 |
| CARPI | Righi Riccardo | Assessore | SI | 8,1368 |
| CASTELFRANCO EMILIA | Graziosi Valentina | Assessore | SI | 3,9305 |
| CASTELNUOVO RANGONE | | | NO | 1,8588 |
| CASTELVETRO DI MODENA | Amico Maria Ernesto | Assessore | SI | 1,4922 |
| CAVEZZO | | | NO | 1,0414 |
| CONCORDIA SULLA SECCHIA | Prandini Luca | Sindaco | SI | 1,2507 |
| FANANO | | | NO | 0,5491 |
| FINALE EMILIA | | | NO | 2,0474 |
| FIORANO MODENESE | Branduzzi Davide | Assessore | SI | 2,1929 |
| FIUMALBO | | | NO | 0,3455 |
| FORMIGINE | Costi Maria | Sindaca | SI | 4,1680 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------|----|---------|
| FRASSINORO | | | NO | 0,4274 |
| GUIGLIA | Lagazzi Iacopo | Sindaco | SI | 0,6638 |
| LAMA MOCOGNO | Pasini Giovanni | Sindaco | SI | 0,5274 |
| MARANELLO | Marsigliante Elisabetta | Assessore | SI | 2,1548 |
| MARANO SUL PANARO | | | NO | 0,7569 |
| MEDOLLA | Sgarbi Patrizia | Assessore | SI | 0,9382 |
| MIRANDOLA | Lodi Roberto | Assessore | SI | 3,0215 |
| MODENA | Filippi Alessandra | Assessore | SI | 21,3515 |
| MONTECRETO | | | NO | 0,3096 |
| MONTEFIORINO | | | NO | 0,4576 |
| MONTESE | | | NO | 0,5880 |
| NONANTOLA | Baccolini Tiziana | Assessore | SI | 1,9843 |
| NOVI DI MODENA | Diacci Enrico | Sindaco | SI | 1,4874 |
| PALAGANO | | | NO | 0,4695 |
| PAVULLO NEL FRIGNANO | Muzzarelli Gian Luca | Assessore | SI | 2,2228 |
| PIVEPELAGO | | | NO | 0,4562 |
| POLINAGO | | | NO | 0,3972 |
| PRIGNANO SULLA SECCHIA | | | NO | 0,6371 |
| RAVARINO | Rebecchi Maurizia | Sindaco | SI | 0,9197 |
| RIOLUNATO | | | NO | 0,2811 |
| S.CESARIO SUL PANARO | | | NO | 0,9140 |
| S.FELICE SUL PANARO | Bocchi Giorgio | Assessore | SI | 1,4938 |
| S.POSSIDONIO | Casari Carlo | Sindaco | SI | 0,6192 |
| S.PROSPERO | | | NO | 0,8814 |
| SASSUOLO | | | NO | 4,9025 |
| SAVIGNANO SUL PANARO | Barani Elisa | Assessore | SI | 1,2871 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|----|--------|
| SERRAMAZZONI | | | NO | 1,1381 |
| SESTOLA | | | NO | 0,4988 |
| SOLIERA | Mazzoni Katia | Assessore | SI | 1,9704 |
| SPILAMBERTO | | | NO | 1,6242 |
| VIGNOLA | Paragliola Anna | ViceSindaco | SI | 3,0669 |
| ZOCCA | | | NO | 0,7682 |

Presenti n. 24 quote 67,4527

Assenti n. 24 quote 32,5473

Riconosciuta la validità della seduta, Enrico Diacci, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: definizione e approvazione delle tariffe all'utenza ai sensi della lett. d) comma 6 articolo 8 della L.R. 23/2011 dei Comuni dell'Unione Terre d'Argine e Unione Area Nord serviti dal gestore Aimag s.p.a., per i Comuni ove siano intervenute variazioni o modifiche di quanto già approvato nella seduta di Consiglio locale del 30 giugno 2021

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*” che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

visto che ai sensi del comma 1 art. 4 L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nell'ambito della Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l'Agenzia;

considerato che la competenza all'approvazione dei Piani Economico-Finanziari è in capo ad Atersir sulla base di quanto disciplinato dall'art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 che ne statuisce l'approvazione in capo al Consiglio d'Ambito, sentiti i Consigli locali;

accertato che l'art. 8 comma 6 lett. d) della richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, relativamente al servizio gestione rifiuti, la competenza della definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza;

considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni dell'Unione Terre di Argine (Carpi, Novi di Modena, Soliera) e dell'Unione Area Nord (Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Soliera, San Felice sul Panaro, San

Possidonio, San Prospero) è attualmente gestito in proroga da Aimag s.p.a. in attesa dell'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento della concessione;

visto l'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n.147 in base al quale *“i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del d.lgs 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

richiamato altresì l'art. 5 comma 8 della L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 *“Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale, secondo cui “Atersir, (...) predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi”*;

richiamati:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*;

visti:

- l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito nella Legge n.69/2021, il quale ha disposto il differimento dei termini di approvazione delle Tariffe e dei Regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021, termini disallineati da quelli di approvazione del Bilancio di previsione;

richiamati i seguenti atti emergenziali:

- D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato a tutto il 31 Luglio lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

richiamate:

- la propria Deliberazione n. 6 del 7/06/2021 con la quale ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2021 per l'Unione dei Comuni di Terre di Argine e l'unione dei Comuni Area Nord in gestione Aimag s.p.a.
- la Deliberazione n.26 del 7/06/2021 con la quale il Consiglio d'Ambito ha approvato, secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 per l'Unione dei Comuni di Terre di Argine e l'Unione dei Comuni Area Nord in gestione Aimag s.p.a. e la relativa relazione di accompagnamento;

considerato che i predetti Piani Economico Finanziari sono stati redatti considerando l'introduzione in detto territorio del metodo della misurazione della frazione residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale a partire dal 1 gennaio 2015 per i Comuni di Novi di Modena e Soliera, dal 1 gennaio 2016 per il Comune di Carpi, dal 1 gennaio 2017 per i Comuni

di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, San Felice sul Panaro, San Possidonio, dal 1 gennaio 2018 per i Comuni di Mirandola, Medolla e San Prospero.

considerato che con deliberazione del 30 giugno 2021 numero 9 il Consiglio Locale di Modena ha deliberato le relazioni tariffarie e i regolamenti dell'Unione dei Comuni di terre d'Argine e dell'Unione dei Comuni Area Nord che comprendono, rispettivamente, i Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera la prima Unione, e i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, San Felice sul Panaro, San Possidonio, Mirandola, Medolla e San Prospero la seconda;

dato atto che nella deliberazione del 30 giugno 2021 numero 9 sopra citata si affermava che, in caso di ulteriore proroga, i Comuni delle Unioni sopra citate si riservavano di apportare eventuali ulteriori modifiche alla documentazione come approvata nella citata deliberazione;

richiamato l'articolo 9-bis della legge 23 luglio 2021 numero 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) che proroga al 31 di luglio 2021 i termini di cui all'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 numero 69;

considerato che il Comune di Mirandola ha valutato di avvalersi della proroga per apportare modifiche alle tariffe così come deliberate nella seduta di Consiglio locale del 30 giugno 2021 numero 9 e che quindi si pone la necessità di una ulteriore espressione da parte del Consiglio locale nel merito della relazione tariffaria degli 8 Comuni rientranti nell'Unione dei Comuni Area Nord, riapprovando anche i relativi regolamenti;

preso atto:

- della relazione finalizzata alla definizione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per i Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Area Nord (allegato 1) sulla base dei PEF approvati sopra citati e a cui sono state apportate modifiche per tenere conto della possibilità di poter usare risorse da accertamenti tari degli anni precedenti per contenere gli aumenti tariffari;
- dei regolamenti di applicazione della tariffa corrispettiva dell'Unione dell'Unione dei Comuni di Area Nord (allegato 2);
- che nulla si è modificato con riferimento a quanto approvato nella seduta di Consiglio locale del 30 giugno 2021 numero 9 per quanto attiene alla relazione finalizzata alla definizione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e ai relativi regolamenti dei Comuni appartenenti all'Unione Terre di Argine;

considerato inoltre che sull'importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 668, L.147/2013) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Modena;

ritenuto opportuno, sulla base dei criteri sopra esposti, approvare le relazioni delle tariffe del Servizio rifiuti anno 2021 nelle misure di cui all'Allegato 1 del presente atto;

richiamata la tuttora persistente situazione di emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19, e che pertanto si rende necessario applicare misure di sostegno alle imprese maggiormente impattate;

ritenuto di approvare ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011, i Regolamenti come modificati e le relazioni tariffarie 2021 allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto, per i Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Area Nord;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda al verbale conservato agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la relazione tariffaria modificata come detto in premessa della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2021 per i Comuni dell'Unione Area Nord sulla base del PEF approvati da ATERSIR, come predisposte dal Gestore Aimag s.p.a. (Allegato 1);
3. di approvare i regolamenti di applicazione della tariffa corrispettiva dell'Unione dei Comuni di Area Nord (allegato 2);
4. di dare atto che l'articolazione tariffaria ed il testo modificato dei "Regolamenti per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva", allegati alla presente deliberazione, entrano in vigore il 1° gennaio 2021 purchè risultino pubblicati a cura del Comune o del Gestore sull'apposita pagina del sito web www.finanze.gov.it del Ministero dell'Economia e Finanza entro il 28 ottobre 2021;
5. di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa da Aimag s.p.a. in quanto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;



6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato 1 Relazione tariffaria Unione dei Comuni Area Nord

**RELAZIONE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER I COMUNI
APPARTENENTI ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD**

Anno 2021

Sommario

| | |
|--|-----------|
| 1. Premessa | 3 |
| 2. Riepilogo Costi del Gestore 2021 | 4 |
| 3. Riepilogo Costi per il calcolo della Tariffa 2021..... | 8 |
| 4. Tariffe Utenze DOMESTICHE | 9 |
| 4.1. Tariffa Fissa..... | 9 |
| 4.2. Tariffa Variabile | 10 |
| 4.3. Utenze Domestiche – Coefficienti | 11 |
| 5. Tariffe Utenze NON DOMESTICHE..... | 12 |
| 5.1. Tariffe Fisse..... | 12 |
| 5.1.1. Costi attribuibili alla componente dimensionale..... | 12 |
| 5.1.2. Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile e dei rifiuti riciclabili..... | 13 |
| 5.2. Tariffe Variabili | 20 |
| 5.2.1. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio Porta a porta | 20 |
| 5.2.2. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio a pesatura | 20 |
| 5.2.3. Tariffa VARIABILE RD – Servizio Porta a porta | 21 |
| 5.2.4. Tariffa VARIABILE RD - Servizio a richiesta rifiuti riciclabili..... | 24 |
| 5.2.5. Riepilogo costi variabili utenze NON DOMESTICHE..... | 24 |
| 5.3. Coefficienti Utenze NON DOMESTICHE..... | 25 |
| 6. Quote Specifiche Comunali..... | 26 |
| 7. Previsione dei contributi dei Comuni al PEF dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord .. | 29 |
| 8. Tariffe servizi complementari | 30 |

1. Premessa

La presente relazione, redatta da AIMAG S.p.A quale soggetto Gestore, preposto a tutte le attività costituenti la gestione operativa, tecnica ed amministrativa del servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, illustra l'articolazione tariffaria derivante dal Piano Economico Finanziario dell'anno 2021 approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.26 del 7 giugno 2021.

Il Piano Finanziario è stato redatto ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti.

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) introdotto dalla delibera 443 è lo strumento fondamentale e necessario per l'approvazione della Tariffa Corrispettiva per la Gestione dei Rifiuti Urbani di cui all'art. 1, comma 668 della Legge n.147 del 27/12/2013, vigente nei Comuni in oggetto.

La Tariffa Corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, applicata e riscossa da AIMAG S.p.A., è determinata e approvata nelle sue diverse articolazioni in modo unitario dai Comuni dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con omogeneità di trattamento economico all'utenza.

L'approvazione delle medesime tariffe tra i Comuni suddetti rafforza ed estende l'applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" giacché a parità di servizio erogato e di tipologia di utenza corrisponde il medesimo livello tariffario.

2. Riepilogo Costi del Gestore 2021

La seguente tabella riporta il PEF approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.26 del 7 giugno 2021 (al netto di IVA 10% ed Addizionale Provinciale 5%).

| | Unione Comuni Modenesi Area Nord |
|---|-------------------------------------|
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT | 548.077 € |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS | 593.695 € |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR | 2.293.449 € |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD | 3.957.380 € |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV | 339.000 € |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR | 292.338 € |
| Fattore di Sharing – b | 0,60 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) | 175.403 € |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI | 1.041.136 € |
| Fattore di Sharing – b(1+ω) | 0,84 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)ARCONAI | 874.554 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV | 155.827 |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | 84,64% |
| Rateizzazione r | 4 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RCTV/r | 32.973 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | - |
| ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | 6.714.616 € |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL | 732.925 € |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC | 427.628 € |
| Costi generali di gestione - CGG | 1.545.009 € |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD | - € |
| Altri costi - COal | 116.173 € |
| Costi comuni – CC | 2.088.810 € |
| Ammortamenti - Amm | 1.225.433 € |
| Accantonamenti - Acc | 56.836 € |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - € |
| - di cui per crediti | 56.836 € |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | - € |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | - € |
| Remunerazione del capitale investito netto - R | 512.100 € |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic | 127.884 € |
| Costi d'uso del capitale - CK | 1.922.253 € |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF | - € |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF | 39.816 € |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | 84,64% |
| Rateizzazione r | 4,00 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RCTF/r | 8.425 € |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | - € |
| ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse | 4.752.414 € |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | 507.295,57 € |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTFa | 10.959.734 € |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | 1.130.137 € |

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

| | |
|--|----------------------------|
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021 | 33.058,53 € |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXPV,2021 | - |
| Numero di rate r' | 1 |
| Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r' | - |
| Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | 791.888,44 € |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | 3 |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTV | 263.962,81 € |
| Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1) | 27.911,65 € 27.911,65 € |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020) | 4 |
| ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | 7.039.548,63 € |
| Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF2021 | - |
| Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | - |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | 3 |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTF | - |
| Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1) | 22.140,43 € 22.140,43 € |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020) | 4 |
| ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | 4.774.554,01 € |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | 11.306.807,06 € |

Grandezze fisico-tecniche

| | |
|---|------------|
| raccolta differenziata % | 90,72 |
| qa-2 kg | 40.077.983 |
| costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg | 24,03 |
| fabbisogno standard €cent/kg | 26,19 |
| costo medio settore €cent/kg | 26,19 |

Coefficiente di gradualità

| | |
|---|----------------|
| valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ1 | -8,19% |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2 | -4,17% |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3 | -3,00% |
| Totale g | -15,36% |
| Coefficiente di gradualità (1+g) | 84,64% |

Verifica del limite di crescita

| | |
|---|--------------------------------|
| rpia | 1,70% |
| coefficiente di recupero di produttività - Xa | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa | 0,21% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGA | 3,00% |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 | 1,78% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r (1+r) | 6,59% 106,59% |
| ΣTa | 11.306.807 |
| ΣTVa-1 | 6.741.158 |
| ΣTFa-1 | 3.866.798 |
| ΣTa-1 | 10.607.956 |
| ΣTa/ ΣTa-1 | 106,59% |
| ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | 11.306.807 € |
| delta (ΣTa-ΣTmax) | - € |

| | |
|---|-----------|
| Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 tra cui contributo regionale a copertura della quota di caricamento del fondo incentivante (lato gestore) e quote "premianti" LFA+LFB1 (lato Comune per comuni TARI, lato gestore per comuni TCP) (aggiunta rispetto alla versione originale) | 1.130.137 |
|---|-----------|

| | |
|--|-------------------|
| Importo pef 2021 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (aggiunta rispetto alla vers. originale) | 10.176.670 |
|--|-------------------|

Di seguito si riporta la suddivisione delle componenti di costo di ciascun Comune che concorrono alla formazione del PEF dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Per ottenere tale suddivisione, il PEF di ogni Comune è stato ripartito in 2 componenti così definite:

- PEF Base: include le voci di servizio "standard", quali ad esempio i costi delle raccolte porta a porta (stesso modello di servizio esteso su tutto il Bacino), costi di trattamento e ricavi da valorizzazione rifiuti, costi di struttura e costi d'uso del capitale;
- PEF Specifico: include le voci di servizio peculiari di ciascun Comune, quali spazzamenti e gestione Centri di Raccolta.

Ad ogni Comune è stata così assegnata:

- una quota di costi condivisi (PEF Base del Bacino) proporzionale al numero di utenti del Comune rispetto al totale del Bacino;
- la propria quota di costi peculiari (PEF Specifico del Comune).

| PEF 2021 MTR | Unione Comuni Modenesi Area | Camposanto | Cavezzo | Concordia | Medolla | Mirandola | San Felice S/P | San Possidonio | San Prospero S/S |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| CRT | 548.077 | 24.572 | 55.266 | 63.180 | 50.952 | 200.323 | 82.094 | 26.729 | 44.962 |
| CTS | 593.695 | 26.617 | 59.865 | 68.438 | 55.193 | 216.997 | 88.927 | 28.953 | 48.705 |
| CRD | 3.957.380 | 201.459 | 408.342 | 423.518 | 329.430 | 1.416.980 | 612.261 | 219.052 | 346.338 |
| AR_Conai | - 874.554 | - 39.209 | - 88.186 | - 100.814 | - 81.303 | - 319.652 | - 130.995 | - 42.650 | - 71.746 |
| AR_libero_mercato | - 175.403 | - 7.864 | - 17.687 | - 20.220 | - 16.306 | - 64.110 | - 26.273 | - 8.554 | - 14.389 |
| CTR | 2.293.449 | 102.821 | 231.261 | 264.378 | 213.210 | 838.261 | 343.524 | 111.847 | 188.147 |
| COI_variabibile | 339.000 | 15.198 | 34.183 | 39.078 | 31.515 | 123.905 | 50.777 | 16.532 | 27.810 |
| COV_variabibile | 33.059 | 1.482 | 3.333 | 3.811 | 3.073 | 12.083 | 4.952 | 1.612 | 2.712 |
| RC_variabibile | 60.885 | 2.730 | 6.139 | 7.019 | 5.660 | 22.254 | 9.120 | 2.969 | 4.995 |
| Rimodulazioni | - 283.517 | - 12.711 | - 28.589 | - 32.682 | - 26.357 | - 103.626 | - 42.467 | - 13.827 | - 23.259 |
| RCU (variabile) | 263.963 | 8.184 | 28.684 | 58.699 | 46.196 | 58.196 | 25.648 | 28.370 | 9.985 |
| Totale Costi Variabili | 6.756.032 | 323.280 | 692.613 | 774.403 | 611.263 | 2.401.610 | 1.017.567 | 371.034 | 564.260 |
| CSL | 732.925 | 22.460 | 98.778 | 81.128 | 33.094 | 427.155 | 29.059 | 13.884 | 27.368 |
| CARC | 427.628 | 19.172 | 43.120 | 49.295 | 39.754 | 156.299 | 64.052 | 20.855 | 35.081 |
| CGG | 1.545.009 | 69.267 | 155.792 | 178.101 | 143.631 | 564.704 | 231.419 | 75.347 | 126.747 |
| CCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coal | 116.173 | 5.208 | 11.714 | 13.392 | 10.800 | 42.461 | 17.401 | 5.665 | 9.530 |
| Amm (MTR) | 1.225.433 | 54.939 | 123.567 | 141.262 | 113.922 | 447.898 | 183.552 | 59.762 | 100.530 |
| Acc | 56.836 | 2.548 | 5.731 | 6.552 | 5.284 | 20.774 | 8.513 | 2.772 | 4.663 |
| R (MTR) | 512.100 | 22.959 | 51.638 | 59.032 | 47.607 | 187.174 | 76.705 | 24.974 | 42.011 |
| R_LIC (MTR) | 127.884 | 5.733 | 12.895 | 14.742 | 11.889 | 46.742 | 19.155 | 6.237 | 10.491 |
| COI_fisso | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COV_fisso | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RC_fisso | 30.566 | 1.370 | 3.082 | 3.523 | 2.842 | 11.172 | 4.578 | 1.491 | 2.507 |
| Rimodulazioni | - 223.779 | - 10.033 | - 22.565 | - 25.796 | - 20.804 | - 81.792 | - 33.519 | - 10.913 | - 18.358 |
| Totale Costi fissi | 4.550.775 | 193.624 | 483.753 | 521.232 | 388.019 | 1.822.588 | 600.916 | 200.073 | 340.571 |
| Totale Ciclo Integrato | 11.306.807 | 516.905 | 1.176.366 | 1.295.635 | 999.283 | 4.224.198 | 1.618.483 | 571.106 | 904.832 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | - 1.130.137 | - 43.754 | - 151.040 | - 222.395 | - 172.762 | - 284.749 | - 109.456 | - 66.056 | - 79.925 |
| PEF approvato | 10.176.670 | 473.151 | 1.025.326 | 1.073.240 | 826.521 | 3.939.449 | 1.509.027 | 505.050 | 824.907 |

Nell'elaborare le voci di costo del Piano Economico Finanziario per il calcolo delle tariffe 2021, in continuità con gli anni precedenti, si è imputato una parte dei costi del personale (imputato originariamente nelle voci di costo variabili) nei Costi Generali di Gestione (voce dei costi fissi) come consentito anche dal D.P.R. 158/99.

Lo stesso MTR all'articolo 5.2 riporta che *“nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle [tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99], [...], la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione”*.

Di seguito riportata in forma sintetica la distinzione tra costi fissi e variabili:

| | Costi variabili | Costi fissi | Totale |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| $\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ | € 7.039.548,63 | € 4.774.554,01 | € 11.814.102,63 |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | -€ 283.517,00 | -€ 223.778,57 | -€ 507.295,57 |
| $\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | € 6.756.031,63 | € 4.550.775,44 | € 11.306.807,06 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | € - | -€ 1.130.137,32 | -€ 1.130.137,32 |
| PEF | € 6.756.031,63 | € 3.420.638,11 | € 10.176.669,74 |
| Tariffa | € 3.038.339,18 | € 7.138.330,56 | € 10.176.669,74 |
| Altre quote | € - | -€ 624.939,64 | -€ 624.939,64 |
| Costi a tariffa | € 3.038.339,18 | € 6.513.390,92 | € 9.551.730,10 |
| Dettaglio Altre Quote | | | |
| Fondo Sisma 2021 (Legge Regionale 19/2012) | - 400.000,02 | | |
| Riduzioni per conferimenti autonomi dei Centri Di Raccolta | 58.000,00 | | |
| Determine dei Comuni | - 282.939,62 | | |
| Totale | - 624.939,64 | | |

3. Riepilogo Costi per il calcolo della Tariffa 2021

| Ripartizione costi TOTALI da coprire (servizi ordinari, servizi a chiamata, quota specifica comunale, ecc...) | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Utenze | Costi fissi | Costi variabili | Totale | Ripartizione % |
| Domestiche | € 3.692.054,82 | € 2.304.368,64 | € 5.996.423,46 | 63% |
| Non domestiche | € 2.821.336,09 | € 733.970,54 | € 3.555.306,64 | 37% |
| Totale | € 6.513.390,92 | € 3.038.339,18 | € 9.551.730,10 | 100% |
| Ripartizione % | 68% | 32% | 100% | |
| Ripartizione costi da coprire relativi ai soli servizi ordinari a periodicità programmata | | | | |
| Utenze | Costi fissi | Costi variabili | Totale | Ripartizione % |
| Domestiche | € 2.907.067,47 | € 2.304.368,64 | € 5.211.436,11 | 66% |
| Non domestiche | € 2.105.117,82 | € 634.390,54 | € 2.739.508,36 | 34% |
| Totale (A) | € 5.012.185,29 | € 2.938.759,18 | € 7.950.944,47 | 100% |
| Ripartizione % | 63% | 37% | 100% | |
| Ripartizione costi da coprire relativi utenze specifiche | | | | |
| Utenze | Costi fissi | Costi variabili | Totale | Note |
| Non domestiche | € - | € 76.000,00 | € 76.000,00 | Servizio a pesatura Rifiuto Indifferenziato |
| | € - | € 23.580,00 | € 23.580,00 | Servizio a richiesta Rifiuti Riciclabili |
| Domestiche | € 784.987,35 | € - | € 784.987,35 | Quote Specifiche Comunali |
| Non domestiche | € 716.218,27 | € - | € 716.218,27 | Quote Specifiche Comunali |
| Totale (B) | € 1.501.205,63 | € 99.580,00 | € 1.600.785,63 | |
| Totale (A) + (B) | | | € 9.551.730,10 | |

4. Tariffe Utenze DOMESTICHE

4.1. Tariffa Fissa

La tariffa fissa delle utenze DOMESTICHE è rapportata esclusivamente al numero dei componenti della famiglia e della zona territoriale nella quale la famiglia è residente.

Le utenze sono suddivise in 3 zone:

- Urbana;
- Forese: alcuni servizi hanno una frequenza minore (organico);
- Centro Storico: alcuni servizi hanno una frequenza maggiore (indifferenziato, carta, plastica/lattine e vetro).

Le famiglie sono classificate in 6 categorie basate sul numero dei componenti (la categoria 6 comprende anche tutte le famiglie con più di 6 componenti).

| Categoria | Componenti | Utenze | Abitanti | Quota fissa [€/utenza] | Gettito previsto Quota fissa [€/anno] |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------------|---|
| 1_Urbana | 1 | 8.168 | 8.168 | € 51,40 | € 419.871,86 |
| 2_Urbana | 2 | 7.475 | 14.950 | € 109,23 | € 816.528,16 |
| 3_Urbana | 3 | 4.611 | 13.833 | € 134,94 | € 622.193,50 |
| 4_Urbana | 4 | 3.250 | 13.000 | € 146,50 | € 476.134,07 |
| 5_Urbana | 5 | 991 | 4.955 | € 158,07 | € 156.646,18 |
| 6 o +_Urbana | 6 | 491 | 3.208 | € 167,06 | € 82.028,71 |
| 1_Forese | 1 | 1.082 | 1.082 | € 30,84 | € 33.371,79 |
| 2_Forese | 2 | 1.092 | 2.184 | € 65,54 | € 71.570,47 |
| 3_Forese | 3 | 681 | 2.043 | € 80,96 | € 55.135,17 |
| 4_Forese | 4 | 549 | 2.196 | € 87,90 | € 48.258,02 |
| 5_Forese | 5 | 204 | 1.020 | € 94,84 | € 19.347,62 |
| 6 o +_Forese | 6 | 116 | 763 | € 100,24 | € 11.627,70 |
| 1_Centro_Storico | 1 | 586 | 586 | € 51,40 | € 30.123,03 |
| 2_Centro_Storico | 2 | 285 | 570 | € 109,23 | € 31.131,84 |
| 3_Centro_Storico | 3 | 125 | 375 | € 134,94 | € 16.867,10 |
| 4_Centro_Storico | 4 | 60 | 240 | € 146,50 | € 8.790,17 |
| 5_Centro_Storico | 5 | 27 | 135 | € 158,07 | € 4.267,86 |
| 6 o +_Centro Storico | 6 | 19 | 138 | € 167,06 | € 3.174,23 |
| Totale | | 29.812 | 69.446 | | € 2.907.067,47 |

NOTA: nella seguente relazione sono usati con stesso significato i termini:

- "Zona Urbana" e "Zona Standard";
- "Servizio normale" e "Standard".

4.2. Tariffa Variabile

La quota variabile della tariffa per le utenze DOMESTICHE è calcolata applicando una tariffa €/kg alla quantità di rifiuto indifferenziato conferita.

La quantità di Kg di rifiuto indifferenziato attribuita a ciascuna utenza è calcolata indirettamente per mezzo della volumetria a vuotata e del peso specifico del rifiuto indifferenziato pari, in via presuntiva, a 0,1100 Kg/litro.

La tariffa €/Kg del rifiuto indifferenziato è ridotta nel caso in cui l'utenza pratici il compostaggio domestico e qualora sia richiesto il servizio, tramite apposito contenitore, per pannolini e pannoloni.

| Tipologia utenze | Utenze | Riduzione [%] | Quota rifiuto [%] | Flusso rifiuti da contabilizzare [Kg] | Flusso eq. rifiuti da contabilizzare [Kg eq.] | Costi variabili [€] | Tariffa variabile [€/kg] |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| Standard | 28.159 | 0% | 75,65% | 1.545.400 | 1.545.400 | € 2.141.268,07 | € 1,3856 |
| Riduzione - compostaggio domestico | 1.653 | 30% | 5,54% | 113.273 | 79.291 | € 109.864,03 | € 0,9699 |
| Riduzione - rifiuto sanitario | | 90% | 18,81% | 384.220 | 38.422 | € 53.236,54 | € 0,1386 |
| Totale | 29.812 | | 100,00% | 2.042.893 | | € 2.304.368,64 | |

Peso specifico stimato rifiuto indifferenziato = 0,1100 Kg/litro

La parte variabile della tariffa per le utenze DOMESTICHE, sulla base degli elementi sopra descritti (volumetria, peso specifico, tariffa unitaria €/Kg) genera il costo per ciascun vuotamento effettuato in funzione della volumetria del contenitore in dotazione.

| Tariffa variabile [€/svuotamento] | | | |
|------------------------------------|--------|---------|---------|
| Tipo servizio | 30 lt | 80 lt | 120 lt |
| Standard | € 4,57 | € 12,19 | € 18,29 |
| Riduzione - compostaggio domestico | € 3,20 | € 8,54 | € 12,80 |
| Riduzione - rifiuto sanitario | € 0,46 | € 1,22 | € 1,83 |

4.3. UtENZE DOMESTICHE – COEFFICIENTI

Tali coefficienti sono utilizzati per determinare la quota fissa delle singole utenze DOMESTICHE.

| UtENZE DOMESTICHE | Ka1 | | |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | [min] | [max] | [scelto] |
| 1 | 0,35 | 1,10 | 0,40 |
| 2 | 0,60 | 1,15 | 0,85 |
| 3 | 0,70 | 1,25 | 1,05 |
| 4 | 0,75 | 1,30 | 1,14 |
| 5 | 0,80 | 1,50 | 1,23 |
| 6 | 0,86 | 1,60 | 1,30 |

| Ka2 (v) legato alla zona | Ka2 | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Zona servizio | [min] | [max] | [scelto] |
| Zona Standard | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Zone Forese | 0,50 | 1,00 | 0,60 |
| Zona Centro Storico | 1,00 | 2,00 | 1,00 |

| UtENZE DOMESTICHE | Kb | | |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | [min] | [max] | [scelto] |
| 1 | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 1,25 | 1,80 | 1,80 |
| 3 | 1,45 | 2,10 | 2,10 |
| 4 | 1,65 | 2,40 | 2,40 |
| 5 | 2,00 | 2,90 | 2,90 |
| 6 | 2,35 | 3,40 | 3,40 |

| UtENZE DOMESTICHE | Ka1 [scelto] | Ka2 [scelto] | Ka = Ka1 x Ka2 [scelto] |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1_Urbana | 0,40 | 1,00 | 0,40 |
| 2_Urbana | 0,85 | 1,00 | 0,85 |
| 3_Urbana | 1,05 | 1,00 | 1,05 |
| 4_Urbana | 1,14 | 1,00 | 1,14 |
| 5_Urbana | 1,23 | 1,00 | 1,23 |
| 6 o +_Urbana | 1,30 | 1,00 | 1,30 |
| 1_Forese | 0,40 | 0,60 | 0,24 |
| 2_Forese | 0,85 | 0,60 | 0,51 |
| 3_Forese | 1,05 | 0,60 | 0,63 |
| 4_Forese | 1,14 | 0,60 | 0,68 |
| 5_Forese | 1,23 | 0,60 | 0,74 |
| 6 o +_Forese | 1,30 | 0,60 | 0,78 |
| 1_Centro Storico | 0,40 | 1,00 | 0,40 |
| 2_Centro Storico | 0,85 | 1,00 | 0,85 |
| 3_Centro Storico | 1,05 | 1,00 | 1,05 |
| 4_Centro Storico | 1,14 | 1,00 | 1,14 |
| 5_Centro Storico | 1,23 | 1,00 | 1,23 |
| 6 o +_Centro Storico | 1,30 | 1,00 | 1,30 |

5. Tariffe Utenze NON DOMESTICHE

5.1. Tariffe Fisse

| Costi fissi totali utenze non domestiche | | | | |
|--|-------|-----------------------|---|-------------|
| Tipo di costi | K(cf) | Ripartizione costi | | % |
| (A) costi attribuibili alla componente dimensionale | 1,60 | € 1.020.663,19 | A | 48% |
| (B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato | 1,05 | € 669.810,22 | B | 32% |
| (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati | 0,65 | € 414.644,42 | C | 20% |
| Totale | | € 2.105.117,82 | | 100% |

La parte fissa della tariffa delle utenze NON DOMESTICHE è costituita dai seguenti fattori:

- componente dimensionale (le classi dimensionali sono 11, vedi tabella "(A) – Costi attribuibili alla componente dimensionale");
- componente attribuita alla volumetria dei contenitori adibiti alla raccolta del rifiuto indifferenziato;
- componente attribuita alla volumetria degli eventuali contenitori oltre lo standard definito adibiti alla raccolta delle frazioni riciclabili (carta e organico).

5.1.1. Costi attribuibili alla componente dimensionale

| (A) costi attribuibili alla componente dimensionale | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| Classe di superficie | Superficie [mq] | n° | Tariffa fissa [€/anno] | Gettito [€] |
| 1 | S < 50 | 567 | € 19,20 | € 10.887,45 |
| 2 | 50 ≤ S < 100 | 719 | € 38,40 | € 27.612,27 |
| 3 | 100 ≤ S < 150 | 432 | € 61,45 | € 26.544,65 |
| 4 | 150 ≤ S < 250 | 452 | € 105,61 | € 47.735,82 |
| 5 | 250 ≤ S < 450 | 475 | € 172,82 | € 82.087,94 |
| 6 | 450 ≤ S < 800 | 307 | € 249,62 | € 76.634,61 |
| 7 | 800 ≤ S < 2000 | 210 | € 633,66 | € 133.068,87 |
| 8 | 2000 ≤ S < 5000 | 93 | € 2.496,24 | € 232.150,45 |
| 9 | 5000 ≤ S < 10000 | 31 | € 3.744,36 | € 116.075,23 |
| 10 | 10000 ≤ S < 20000 | 15 | € 8.640,84 | € 129.612,53 |
| 11 | S ≥ 20000 | 9 | € 15.361,49 | € 138.253,37 |
| Totale | | 2.952 | | € 1.020.663,19 |

5.1.2.Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile e dei rifiuti riciclabili

Le utenze NON DOMESTICHE sono anch'esse suddivise sulla base delle zone Urbana, Forese e Centro Storico. All'interno di queste 3 zone territoriali vi è una ulteriore suddivisione basata sulla maggior frequenza di raccolta applicata a indifferenziato e organico da parte di utenze che ne fanno specifica richiesta.

Pertanto sono individuate 6 zone:

| Frequenze di raccolta | Indifferenziato | Carta | Organico | Plastica/lattine | Vetro |
|--------------------------------------|-----------------|-------|----------|------------------|-------|
| Z1 - Zona Urbana Standard | 1/14 | 1/14 | 2/7 | 1/7 | 1/28 |
| Z2 - Zona Forese Standard | 1/14 | 1/14 | 1/7 | 1/14 | 1/28 |
| Z3 - Zona Urbana Commerciale | 1/7 | 1/14 | 4/7 | 1/7 | 1/28 |
| Z4 - Zona Forese Commerciale | 1/7 | 1/14 | 2/7 | 1/14 | 1/28 |
| Z5 - Zona Centro Storico Standard | 1/7 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 1/14 |
| Z6 - Zona Centro Storico Commerciale | 2/7 | 1/7 | 4/7 | 3/7 | 1/14 |

Nelle tabelle che seguono, per ciascuna zona, sono indicate:

- le tariffe fisse riferite alla volumetria dei contenitori richiesti per la raccolta del rifiuto indifferenziato;
- le tariffe fisse riferite alle volumetrie dei contenitori richiesti per le frazioni recuperabili (carta, organico, plastica/lattine e vetro);

| Totale | (B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato | (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Z1 - Zona Urbana Standard | € 575.387,57 | € 303.162,87 | | | |
| Z2 - Zona Forese Standard | € 19.076,21 | € 13.391,50 | | | |
| Z3 - Zona Urbana Commerciale | € 49.849,13 | € 75.235,45 | | | |
| Z4 - Zona Forese Commerciale | € 690,75 | € 815,15 | | | |
| Z5 - Zona Centro Storico Standard | € 24.675,61 | € 21.736,72 | | | |
| Z6 - Zona Centro Storico Commerciale | € 130,95 | € 302,74 | | | |
| Totale | € 669.810,22 | € 414.644,42 | | | |

| Totale | (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati CARTA | (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati ORGANICO | (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati PLASTICA/LATTINE | (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati VETRO | (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti differenziati TOTALE |
|--------------------------------------|--|---|---|--|---|
| Z1 - Zona Urbana Standard | € 154.880,96 | € 129.823,28 | € 17.882,63 | € 576,00 | € 303.162,87 |
| Z2 - Zona Forese Standard | € 6.518,99 | € 6.030,54 | € 803,83 | € 38,14 | € 13.391,50 |
| Z3 - Zona Urbana Commerciale | € 3.736,07 | € 69.340,93 | € 2.139,71 | € 18,74 | € 75.235,45 |
| Z4 - Zona Forese Commerciale | € 368,03 | € 447,12 | € - | € - | € 815,15 |
| Z5 - Zona Centro Storico Standard | € 12.084,94 | € 9.596,79 | € - | € 54,99 | € 21.736,72 |
| Z6 - Zona Centro Storico Commerciale | € - | € 302,74 | € - | € - | € 302,74 |
| Totale | € 177.589,00 | € 215.541,39 | € 20.826,17 | € 687,86 | € 414.644,42 |

5.1.2.1. Z1 – Zona Urbana Standard

| Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z1 - Zona Urbana Standard] | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| Volumetria contenitore [lt] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | | |
| 30 | € 50,37 | € 1.863,59 | | |
| 120 | € 143,91 | € 345.231,10 | | |
| 240 | € 259,03 | € 45.330,47 | | |
| 360 | € 388,55 | € 77.709,38 | | |
| 1100 | € 897,02 | € 104.053,81 | | |
| 1700 | € 917,40 | € - | | |
| 5000 | € 1.199,22 | € 1.199,22 | | |
| 20000 | € 1.798,83 | € - | | |
| 30000 | € 2.158,59 | € - | | |
| Pressa ≥ 20 mc | € 3.597,66 | € - | | |
| Totale | | € 575.387,57 | | |

| Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z1 - Zona Urbana Standard] | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Carta | | Organico | |
| | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] |
| 25 | | | € 116,44 | € 37.492,91 |
| 30 | € 33,10 | € 297,94 | | |
| 40 | € 44,14 | € - | | |
| 120 | € 94,25 | € 11.309,52 | € 372,60 | € 58.125,66 |
| 240 | € 160,22 | € 32.043,63 | € 633,42 | € 34.204,71 |
| 360 | € 240,33 | € 37.010,39 | € 950,13 | € - |
| 1100 | € 613,38 | € 74.219,49 | € 2.425,01 | € - |
| 1700 | € 734,33 | € - | € 2.903,18 | € - |
| 20000 | € 3.579,89 | € - | € 3.975,13 | € - |
| 30000 | € 3.452,03 | € - | | |
| Pressa ≥ 20 mc | € 4.372,57 | € - | | |
| Totale | | € 154.880,96 | | € 129.823,28 |

| Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z1 - Zona Urbana Standard] | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Plastica/lattine | | Vetro | |
| | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] |
| 30 | | | € 0,38 | € - |
| 40 | | | | |
| 120 | | | € 1,10 | € 374,79 |
| 240 | | | € 1,86 | € 201,20 |
| 360 | € 55,89 | € 1.620,81 | € 2,79 | € - |
| 1100 | € 142,65 | € 16.261,81 | | |
| Totale | | € 17.882,63 | | € 576,00 |

5.1.2.2. Z2 – Zona Forese Standard

| Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z2 - Zona Forese Standard] | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------|--|
| Volumetria contenitore [lt] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | | |
| 30 | € 30,22 | € | - | |
| 120 | € 86,34 | € | 13.642,31 | |
| 240 | € 155,42 | € | 1.865,03 | |
| 360 | € 233,13 | € | 3.030,67 | |
| 1100 | € 538,21 | € | 538,21 | |
| 1700 | € 550,44 | € | - | |
| 5000 | € 719,53 | € | - | |
| 20000 | € 1.079,30 | € | - | |
| 30000 | € 1.295,16 | € | - | |
| Pressa ≥ 20 mc | € 2.158,59 | € | - | |
| Totale | | € | 19.076,21 | |

| Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z2 - Zona Forese Standard] | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Carta | | Organico | |
| | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] |
| 25 | | | € 69,86 | € 1.536,98 |
| 30 | € 19,86 | € - | | |
| 40 | € 26,48 | € - | | |
| 120 | € 56,55 | € 339,29 | € 223,56 | € 3.353,40 |
| 240 | € 96,13 | € 769,05 | € 380,05 | € 1.140,16 |
| 360 | € 144,20 | € 1.730,36 | € 570,08 | € - |
| 1100 | € 368,03 | € 3.680,31 | € 1.455,00 | € - |
| 1700 | € 440,60 | € - | € 1.741,91 | € - |
| 20000 | € 2.147,93 | € - | € 2.385,08 | € - |
| 30000 | € 2.071,22 | € - | | |
| Pressa ≥ 20 mc | € 2.623,54 | € - | | |
| Totale | | € 6.518,99 | | € 6.030,54 |

| Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z2 - Zona Forese Standard] | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Plastica/lattine | | Vetro | |
| | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] |
| 30 | | | € 0,23 | € - |
| 40 | | | | |
| 120 | | | € 0,66 | € 26,96 |
| 240 | | | € 1,12 | € 11,18 |
| 360 | € 33,53 | € 33,53 | € 1,68 | € - |
| 1100 | € 85,59 | € 770,30 | | |
| Totale | | € 803,83 | | € 38,14 |

5.1.2.3. Z3 – Zona Urbana Commerciale

| Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z3 - Zona Urbana Commerciale] | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------|--|
| Volumetria contenitore [lt] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | | |
| 30 | € 100,73 | € | - | |
| 120 | € 287,81 | € | 3.741,56 | |
| 240 | € 518,06 | € | 518,06 | |
| 360 | € 777,09 | € | 18.650,25 | |
| 1100 | € 1.794,03 | € | 16.146,28 | |
| 1700 | € 1.834,80 | € | - | |
| 5000 | € 2.398,44 | € | - | |
| 20000 | € 3.597,66 | € | 10.792,97 | |
| 30000 | € 4.317,19 | € | - | |
| Pressa ≥ 20 mc | € 7.195,31 | € | - | |
| Totale | | € | 49.849,13 | |

| Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z3 - Zona Urbana Commerciale] | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Carta | | Organico | |
| | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] |
| 25 | | | € 232,88 | € 931,50 |
| 30 | € 33,10 | € - | | |
| 40 | € 44,14 | € - | | |
| 120 | € 94,25 | € 188,49 | € 745,20 | € 12.668,41 |
| 240 | € 160,22 | € 480,65 | € 1.266,84 | € 48.139,97 |
| 360 | € 240,33 | € - | € 1.900,26 | € 7.601,05 |
| 1100 | € 613,38 | € 3.066,92 | € 4.850,01 | € - |
| 1700 | € 734,33 | € - | € 5.806,36 | € - |
| 20000 | € 3.579,89 | € - | € 7.950,25 | € - |
| 30000 | € 3.452,03 | € - | | |
| Pressa ≥ 20 mc | € 4.372,57 | € - | | |
| Totale | | € 3.736,07 | | € 69.340,93 |

| Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z3 - Zona Urbana Commerciale] | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Plastica/lattine | | Vetro | |
| | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] |
| 30 | | | € 0,38 | € - |
| 40 | | | | |
| 120 | | | € 1,10 | € 13,15 |
| 240 | | | € 1,86 | € 5,59 |
| 360 | € 55,89 | € - | € 2,79 | € - |
| 1100 | € 142,65 | € 2.139,71 | | |
| Totale | | € 2.139,71 | | € 18,74 |

5.1.2.4. Z4 – Zona Forese Commerciale

| Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z4 - Zona Forese Commerciale] | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|
| Volumetria contenitore [lt] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | | |
| 30 | € 60,44 | € - | | |
| 120 | € 172,69 | € 690,75 | | |
| 240 | € 310,84 | € - | | |
| 360 | € 466,26 | € - | | |
| 1100 | € 1.076,42 | € - | | |
| 1700 | € 1.100,88 | € - | | |
| 5000 | € 1.439,06 | € - | | |
| 20000 | € 2.158,59 | € - | | |
| 30000 | € 2.590,31 | € - | | |
| Pressa ≥ 20 mc | € 4.317,19 | € - | | |
| Totale | | € 690,75 | | |

| Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z4 - Zona Forese Commerciale] | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Carta | | Organico | |
| | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] |
| 25 | | | € 139,73 | € - |
| 30 | € 19,86 | € - | | |
| 40 | € 26,48 | € - | | |
| 120 | € 56,55 | € - | € 447,12 | € 447,12 |
| 240 | € 96,13 | € - | € 760,10 | € - |
| 360 | € 144,20 | € - | € 1.140,16 | € - |
| 1100 | € 368,03 | € 368,03 | € 2.910,01 | € - |
| 1700 | € 440,60 | € - | € 3.483,81 | € - |
| 20000 | € 2.147,93 | € - | € 4.770,15 | € - |
| 30000 | € 2.071,22 | € - | | |
| Pressa ≥ 20 mc | € 2.623,54 | € - | | |
| Totale | | € 368,03 | | € 447,12 |

| Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z4 - Zona Forese Commerciale] | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Plastica/lattine | | Vetro | |
| | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] |
| 30 | | | € 0,23 | € - |
| 40 | | | | |
| 120 | | | € 0,66 | € - |
| 240 | | | € 1,12 | € - |
| 360 | € 33,53 | € - | € 1,68 | € - |
| 1100 | € 85,59 | € - | | |
| Totale | | € - | | € - |

5.1.2.5. Z5 – Zona Centro Storico Standard

| Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z5 - Zona Centro Storico Standard] | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| Volumetria contenitore [lt] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | | |
| 30 | € 65,48 | € 16.762,20 | | |
| 120 | € 187,08 | € 5.051,11 | | |
| 240 | € 336,74 | € 2.357,18 | | |
| 360 | € 505,11 | € 505,11 | | |
| 1100 | € 1.166,12 | € - | | |
| 1700 | € 1.192,62 | € - | | |
| 5000 | € 1.558,98 | € - | | |
| 20000 | € 2.338,48 | € - | | |
| 30000 | € 2.806,17 | € - | | |
| Pressa ≥ 20 mc | € 4.676,95 | € - | | |
| Totale | | € 24.675,61 | | |

| Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z5 - Zona Centro Storico Standard] | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Carta | | Organico | |
| | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] |
| 25 | | | € 151,37 | € 3.784,22 |
| 30 | € 43,04 | € 344,28 | | |
| 40 | € 57,38 | € 57,38 | | |
| 120 | € 122,52 | € 6.616,07 | € 484,38 | € 5.812,57 |
| 240 | € 208,28 | € 2.707,69 | € 823,45 | € - |
| 360 | € 312,43 | € 1.562,13 | € 1.235,17 | € - |
| 1100 | € 797,40 | € 797,40 | € 3.152,51 | € - |
| 1700 | € 954,63 | € - | € 3.774,13 | € - |
| 20000 | € 4.653,85 | € - | € 5.167,66 | € - |
| 30000 | € 4.487,64 | € - | | |
| Pressa ≥ 20 mc | € 5.684,35 | € - | | |
| Totale | | € 12.084,94 | | € 9.596,79 |

| Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z5 - Zona Centro Storico Standard] | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Plastica/lattine | | Vetro | |
| | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] |
| 30 | | | € 0,50 | € - |
| 40 | | | | |
| 120 | | | € 1,42 | € 35,62 |
| 240 | | | € 2,42 | € 19,38 |
| 360 | € 72,66 | € - | € 3,63 | € - |
| 1100 | € 185,44 | € - | | |
| Totale | | € - | | € 54,99 |

5.1.2.6. Z6 – Zona Centro Storico Commerciale

| Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto indifferenziato [Z6 - Zona Centro Storico Commerciale] | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|--|
| Volumetria contenitore [lt] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | | |
| 30 | € 130,95 | € | 130,95 | |
| 120 | € 374,16 | € | - | |
| 240 | € 673,48 | € | - | |
| 360 | € 1.010,22 | € | - | |
| 1100 | € 2.332,24 | € | - | |
| 1700 | € 2.385,25 | € | - | |
| 5000 | € 3.117,97 | € | - | |
| 20000 | € 4.676,95 | € | - | |
| 30000 | € 5.612,34 | € | - | |
| Pressa ≥ 20 mc | € 9.353,91 | € | - | |
| Totale | | € | 130,95 | |

| Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z6 - Zona Centro Storico Commerciale] | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Carta | | Organico | |
| | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] |
| 25 | | | € 302,74 | € 302,74 |
| 30 | € 43,04 | € - | | |
| 40 | € 57,38 | € - | | |
| 120 | € 122,52 | € - | € 968,76 | € - |
| 240 | € 208,28 | € - | € 1.646,89 | € - |
| 360 | € 312,43 | € - | € 2.470,34 | € - |
| 1100 | € 797,40 | € - | € 6.305,02 | € - |
| 1700 | € 954,63 | € - | € 7.548,26 | € - |
| 20000 | € 4.653,85 | € - | € 10.335,33 | € - |
| 30000 | € 4.487,64 | € - | | |
| Pressa ≥ 20 mc | € 5.684,35 | € - | | |
| Totale | | € - | | € 302,74 |

| Quota Fissa Rsu (C) - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili [Z6 - Zona Centro Storico Commerciale] | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Plastica/lattine | | Vetro | |
| | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa unitaria [(€/contenitore)/anno] | Gettito previsto [€/anno] |
| 30 | | | € 0,50 | € - |
| 40 | | | | |
| 120 | | | € 1,42 | € - |
| 240 | | | € 2,42 | € - |
| 360 | € 72,66 | € - | € 3,63 | € - |
| 1100 | € 185,44 | € - | | |
| Totale | | € - | | € - |

5.2. Tariffe Variabili

La parte variabile della tariffa per le utenze NON DOMESTICHE è calcolata applicando la tariffa unitaria [€/Kg] al quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito.

| Tipologia flusso | Riduzione [%] | Quota rifiuto [%] | Flusso rifiuti da contabilizzare [Kg] | Flusso eq. rifiuti da contabilizzare [Kg eq.] | Costi variabili [€] | Tariffa variabile [€/tonn] |
|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| RSU - Standard | 0% | 82,57% | 597.556 | 597.556 | € 437.070,37 | € 731,43 |
| RSU - Riduzione | 50% | 17,43% | 126.145 | 63.073 | € 46.133,11 | € 365,71 |
| Totale | | 100% | 723.701 | 660.629 | € 483.203,48 | |

5.2.1. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio Porta a porta

Tramite la tariffa unitaria €/Kg, il peso specifico presunto pari a 0,1100 Kg/lt e la volumetria in dotazione, si genera il costo per ciascun vuotamento effettuato.

Per le utenze NON DOMESTICHE appartenenti alle classi individuate dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva è possibile attivare il servizio di raccolta del rifiuto sanitario (pannoloni/pannolini).

I costi unitari dei vuotamenti sono riportati nella tabella seguente:

| Tariffa variabile applicata ad ogni vuotamento | | |
|--|--------------|--------------|
| Tipologia contenitore [lt] | Standard | Sanitario |
| | €/vuotamento | €/vuotamento |
| 30 | € 2,41 | € 1,21 |
| 80 | € 6,44 | € 3,22 |
| 120 | € 9,65 | € 4,83 |
| 240 | € 19,31 | € 9,65 |
| 360 | € 28,96 | € 14,48 |
| 1100 | € 88,50 | € 44,25 |
| 1700 | € 136,78 | € 68,39 |

5.2.2. Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio a pesatura

Per le utenze NON DOMESTICHE con una regolare produzione di rifiuto indifferenziato maggiore o uguale di 5000 lt ogni due settimane è possibile attivare il servizio di raccolta a pesatura.

Il costo del vuotamento sarà così dato dalla tariffa unitaria [€/tonn] moltiplicata per l'effettiva quantità di rifiuto prodotta [tonn].

Ad ogni servizio/vuotamento sarà applicato un peso minimo fatturabile pari a 500 kg (art. 11 comma 3 del Regolamento Comunale).

| Tariffa variabili per servizi a chiamata | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Tipologia flusso | Flusso rifiuti [Kg] | Costi variabili stimati [€] | Tariffa unitaria [€/tonn] |
| RSU - Standard | 152.000 | € 76.000,00 | € 500,00 |
| RSU - Riduzione | 0 | € - | € 250,00 |
| Totale | 152.000 | € 76.000,00 | |

5.2.3.Tariffa VARIABILE RD – Servizio Porta a porta

La parte variabile della tariffa delle utenze NON DOMESTICHE prevede anche una quota di gettito derivante dalla tipologia dei contenitori richiesti per la raccolta differenziata di carta e organico. Di seguito riportata la quota variabile annua per i vuotamenti delle frazioni recuperabili e la quota di gettito prevista.

| Carta | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Z1 - Zona Urbana Standard | | Z2 - Zona Forese Standard | | Z3 - Zona Urbana Commerciale | | Z4 - Zona Forese Commerciale | | Z5 - Zona Centro Storico Standard | | Z6 - Zona Centro Storico Commerciale | | |
| | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | |
| 30 | € 1,19 | € 10,71 | € 1,19 | € - | € 1,19 | € - | € 1,19 | € - | € 2,38 | € 19,04 | € 2,38 | € - | |
| 40 | € 1,59 | € - | € 1,59 | € - | € 1,59 | € - | € 1,59 | € - | € 3,17 | € 3,17 | € 3,17 | € - | |
| 120 | € 3,39 | € 406,55 | € 3,39 | € 20,33 | € 3,39 | € 6,78 | € 3,39 | € - | € 6,78 | € 365,90 | € 6,78 | € - | |
| 240 | € 5,76 | € 1.151,90 | € 5,76 | € 46,08 | € 5,76 | € 17,28 | € 5,76 | € - | € 11,52 | € 149,75 | € 11,52 | € - | |
| 360 | € 8,64 | € 1.330,45 | € 8,64 | € 103,67 | € 8,64 | € - | € 8,64 | € - | € 17,28 | € 86,39 | € 17,28 | € - | |
| 1100 | € 22,05 | € 2.668,04 | € 22,05 | € 220,50 | € 22,05 | € 110,25 | € 22,05 | € 22,05 | € 44,10 | € 44,10 | € 44,10 | € - | |
| 1700 | € 26,40 | € - | € 26,40 | € - | € 26,40 | € - | € 26,40 | € - | € 52,80 | € - | € 52,80 | € - | |
| 5000 | € 49,41 | € - | € 49,41 | € - | € 49,41 | € - | € 49,41 | € - | € 98,82 | € - | € 98,82 | € - | |
| 20000 | € 79,05 | € - | € 79,05 | € - | € 79,05 | € - | € 79,05 | € - | € 158,10 | € - | € 158,10 | € - | |
| 30000 | € 76,23 | € - | € 76,23 | € - | € 76,23 | € - | € 76,23 | € - | € 152,46 | € - | € 152,46 | € - | |
| Pressa ≥ 20 mc | € 96,56 | € - | € 96,56 | € - | € 96,56 | € - | € 96,56 | € - | € 193,11 | € - | € 193,11 | € - | |
| Totale | | € 5.567,65 | | € 390,57 | | € 134,30 | | € 22,05 | | € 668,35 | | € - | € 6.782,93 |

| Organico | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Z1 - Zona Urbana Standard | | Z2 - Zona Forese Standard | | Z3 - Zona Urbana Commerciale | | Z4 - Zona Forese Commerciale | | Z5 - Zona Centro Storico Standard | | Z6 - Zona Centro Storico Commerciale | | |
| | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | |
| 25 | € 70,82 | € 22.805,07 | € 35,41 | € 779,06 | € 141,65 | € 566,59 | € 70,82 | € - | € 70,82 | € 1.770,58 | € 141,65 | € 141,65 | |
| 120 | € 226,63 | € 35.354,94 | € 113,32 | € 1.699,76 | € 453,27 | € 7.705,56 | € 226,63 | € 226,63 | € 226,63 | € 2.719,61 | € 453,27 | € - | |
| 240 | € 385,28 | € 20.805,02 | € 192,64 | € 577,92 | € 770,56 | € 29.281,14 | € 385,28 | € - | € 385,28 | € - | € 770,56 | € - | |
| 360 | € 577,92 | € - | € 288,96 | € - | € 1.155,83 | € 4.623,34 | € 577,92 | € - | € 577,92 | € - | € 1.155,83 | € - | |
| 1100 | € 1.475,01 | € - | € 737,51 | € - | € 2.950,02 | € - | € 1.475,01 | € - | € 1.475,01 | € - | € 2.950,02 | € - | |
| 1700 | € 1.765,86 | € - | € 882,93 | € - | € 3.531,72 | € - | € 1.765,86 | € - | € 1.765,86 | € - | € 3.531,72 | € - | |
| 20000 | € 5.288,13 | € - | € 2.644,07 | € - | € 10.576,26 | € - | € 5.288,13 | € - | € 5.288,13 | € - | € 10.576,26 | € - | |
| Totale | | € 78.965,03 | | € 3.056,73 | | € 42.176,63 | | € 226,63 | | € 4.490,19 | | € 141,65 | € 129.056,87 |

| Plastica/lattine | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Z1 - Zona Urbana | | Z2 - Zona Forese | | Z3 - Zona Urbana | | Z4 - Zona Forese | | Z5 - Zona Centro Storico | | Z6 - Zona Centro Storico | | |
| | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | |
| 360 | € 12,98 | € 376,33 | € 6,49 | € 6,49 | € 12,98 | € - | € 6,49 | € - | € 25,95 | € - | € 25,95 | € - | |
| 1100 | € 33,12 | € 3.775,77 | € 16,56 | € 149,04 | € 33,12 | € 496,81 | € 16,56 | € - | € 66,24 | € - | € 66,24 | € - | |
| Totale | | € 4.152,10 | | € 155,53 | | € 496,81 | | € - | | € - | | € - | € 4.804,45 |

| Vetro | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Volumetria contenitore [lt] | Z1 - Zona Urbana | | Z2 - Zona Forese | | Z3 - Zona Urbana | | Z4 - Zona Forese | | Z5 - Zona Centro Storico | | Z6 - Zona Centro Storico | | |
| | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | Tariffa Unitaria [€/cont.] | Gettito previsto [€/anno] | |
| 30 | € 5,46 | € - | € 5,46 | € - | € 5,46 | € - | € 5,46 | € - | € 10,93 | € - | € 10,93 | € - | |
| 120 | € 15,55 | € 5.318,84 | € 15,55 | € 637,64 | € 15,55 | € 186,63 | € 15,55 | € - | € 31,10 | € 777,61 | € 31,10 | € - | |
| 240 | € 26,44 | € 2.855,38 | € 26,44 | € 264,39 | € 26,44 | € 79,32 | € 26,44 | € - | € 52,88 | € 423,02 | € 52,88 | € - | |
| 360 | € 39,66 | € - | € 39,66 | € - | € 39,66 | € - | € 39,66 | € - | € 79,32 | € - | € 79,32 | € - | |
| Totale | | € 8.174,22 | | € 902,03 | | € 265,94 | | € - | | € 1.200,63 | | € - | € 10.542,82 |

Di seguito si riporta in forma sintetica il costo di ogni contenitore dato dalla somma della quota fissa e della quota variabile.

| Carta | Z1 - Zona Urbana Standard | | | Z2 - Zona Forese Standard | | | Z3 - Zona Urbana Commerciale | | | Z4 - Zona Forese Commerciale | | | Z5 - Zona Centro Storico Standard | | | Z6 - Zona Centro Storico Commerciale | | |
|------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale |
| 30 | € 33,10 | € 1,19 | € 34,29 | € 19,86 | € 1,19 | € 21,05 | € 33,10 | € 1,19 | € 34,29 | € 19,86 | € 1,19 | € 21,05 | € 43,04 | € 2,38 | € 45,42 | € 43,04 | € 2,38 | € 45,42 |
| 40 | € 44,14 | € 1,59 | € 45,73 | € 26,48 | € 1,59 | € 28,07 | € 44,14 | € 1,59 | € 45,73 | € 26,48 | € 1,59 | € 28,07 | € 57,38 | € 3,17 | € 60,55 | € 57,38 | € 3,17 | € 60,55 |
| 120 | € 94,25 | € 3,39 | € 97,63 | € 56,55 | € 3,39 | € 59,94 | € 94,25 | € 3,39 | € 97,63 | € 56,55 | € 3,39 | € 59,94 | € 122,52 | € 6,78 | € 129,30 | € 122,52 | € 6,78 | € 129,30 |
| 240 | € 160,22 | € 5,76 | € 165,98 | € 96,13 | € 5,76 | € 101,89 | € 160,22 | € 5,76 | € 165,98 | € 96,13 | € 5,76 | € 101,89 | € 208,28 | € 11,52 | € 219,80 | € 208,28 | € 11,52 | € 219,80 |
| 360 | € 240,33 | € 8,64 | € 248,97 | € 144,20 | € 8,64 | € 152,84 | € 240,33 | € 8,64 | € 248,97 | € 144,20 | € 8,64 | € 152,84 | € 312,43 | € 17,28 | € 329,70 | € 312,43 | € 17,28 | € 329,70 |
| 1100 | € 613,38 | € 22,05 | € 635,43 | € 368,03 | € 22,05 | € 390,08 | € 613,38 | € 22,05 | € 635,43 | € 368,03 | € 22,05 | € 390,08 | € 797,40 | € 44,10 | € 841,50 | € 797,40 | € 44,10 | € 841,50 |
| 1700 | € 734,33 | € 26,40 | € 760,73 | € 440,60 | € 26,40 | € 467,00 | € 734,33 | € 26,40 | € 760,73 | € 440,60 | € 26,40 | € 467,00 | € 954,63 | € 52,80 | € 1.007,43 | € 954,63 | € 52,80 | € 1.007,43 |
| 20000 | € 3.579,89 | € 79,05 | € 3.658,94 | € 2.147,93 | € 79,05 | € 2.226,98 | € 3.579,89 | € 79,05 | € 3.658,94 | € 2.147,93 | € 79,05 | € 2.226,98 | € 4.653,85 | € 158,10 | € 4.811,96 | € 4.653,85 | € 158,10 | € 4.811,96 |
| 30000 | € 3.452,03 | € 76,23 | € 3.528,26 | € 2.071,22 | € 76,23 | € 2.147,45 | € 3.452,03 | € 76,23 | € 3.528,26 | € 2.071,22 | € 76,23 | € 2.147,45 | € 4.487,64 | € 152,46 | € 4.640,10 | € 4.487,64 | € 152,46 | € 4.640,10 |
| Pressa ≥ 20 mc | € 4.372,57 | € 96,56 | € 4.469,13 | € 2.623,54 | € 96,56 | € 2.720,10 | € 4.372,57 | € 96,56 | € 4.469,13 | € 2.623,54 | € 96,56 | € 2.720,10 | € 5.684,35 | € 193,11 | € 5.877,46 | € 5.684,35 | € 193,11 | € 5.877,46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organico | Z1 - Zona Urbana Standard | | | Z2 - Zona Forese Standard | | | Z3 - Zona Urbana Commerciale | | | Z4 - Zona Forese Commerciale | | | Z5 - Zona Centro Storico Standard | | | Z6 - Zona Centro Storico Commerciale | | |
| | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale |
| 25 | € 116,44 | € 70,82 | € 187,26 | € 69,86 | € 35,41 | € 105,27 | € 232,88 | € 141,65 | € 374,52 | € 139,73 | € 70,82 | € 210,55 | € 151,37 | € 70,82 | € 222,19 | € 302,74 | € 141,65 | € 444,38 |
| 120 | € 372,60 | € 226,63 | € 599,23 | € 223,56 | € 113,32 | € 336,88 | € 745,20 | € 453,27 | € 1.198,47 | € 447,12 | € 226,63 | € 673,75 | € 484,38 | € 226,63 | € 711,01 | € 968,76 | € 453,27 | € 1.422,03 |
| 240 | € 633,42 | € 385,28 | € 1.018,70 | € 380,05 | € 192,64 | € 572,69 | € 1.266,84 | € 770,56 | € 2.037,40 | € 760,10 | € 385,28 | € 1.145,38 | € 823,45 | € 385,28 | € 1.208,72 | € 1.646,89 | € 770,56 | € 2.417,45 |
| 360 | € 950,13 | € 577,92 | € 1.528,05 | € 570,08 | € 288,96 | € 859,04 | € 1.900,26 | € 1.155,83 | € 3.056,10 | € 1.140,16 | € 577,92 | € 1.718,07 | € 1.235,17 | € 577,92 | € 1.813,09 | € 2.470,34 | € 1.155,83 | € 3.626,17 |
| 1100 | € 2.425,01 | € 1.475,01 | € 3.900,02 | € 1.455,00 | € 737,51 | € 2.192,51 | € 4.850,01 | € 2.950,02 | € 7.800,04 | € 2.910,01 | € 1.475,01 | € 4.385,02 | € 3.152,51 | € 1.475,01 | € 4.627,52 | € 6.305,02 | € 2.950,02 | € 9.255,04 |
| 1700 | € 2.903,18 | € 1.765,86 | € 4.669,04 | € 1.741,91 | € 882,93 | € 2.624,84 | € 5.806,36 | € 3.531,72 | € 9.338,07 | € 3.483,81 | € 1.765,86 | € 5.249,67 | € 3.774,13 | € 1.765,86 | € 5.539,99 | € 7.548,26 | € 3.531,72 | € 11.079,98 |
| 20000 | € 3.975,13 | € 5.288,13 | € 9.263,26 | € 2.385,08 | € 2.644,07 | € 5.029,14 | € 7.950,25 | € 10.576,26 | € 18.526,52 | € 4.770,15 | € 5.288,13 | € 10.058,28 | € 5.167,66 | € 5.288,13 | € 10.455,80 | € 10.335,33 | € 10.576,26 | € 20.911,59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plastica/lattine | Z1 - Zona Urbana Standard | | | Z2 - Zona Forese Standard | | | Z3 - Zona Urbana Commerciale | | | Z4 - Zona Forese Commerciale | | | Z5 - Zona Centro Storico Standard | | | Z6 - Zona Centro Storico | | |
| | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale |
| 360 | € 55,89 | € 12,98 | € 68,87 | € 33,53 | € 6,49 | € 40,02 | € 55,89 | € 12,98 | € 68,87 | € 33,53 | € 6,49 | € 40,02 | € 72,66 | € 25,95 | € 98,61 | € 72,66 | € 25,95 | € 98,61 |
| 1100 | € 142,65 | € 33,12 | € 175,77 | € 85,59 | € 16,56 | € 102,15 | € 142,65 | € 33,12 | € 175,77 | € 85,59 | € 16,56 | € 102,15 | € 185,44 | € 66,24 | € 251,68 | € 185,44 | € 66,24 | € 251,68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vetro | Z1 - Zona Urbana Standard | | | Z2 - Zona Forese Standard | | | Z3 - Zona Urbana Commerciale | | | Z4 - Zona Forese Commerciale | | | Z5 - Zona Centro Storico Standard | | | Z6 - Zona Centro Storico | | |
| | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale | Fisso | Variabile | Totale |
| 30 | € 0,38 | € 5,46 | € 5,85 | € 0,23 | € 5,46 | € 5,69 | € 0,38 | € 5,46 | € 5,85 | € 0,23 | € 5,46 | € 5,69 | € 0,50 | € 10,93 | € 11,43 | € 0,50 | € 10,93 | € 11,43 |
| 120 | € 1,10 | € 15,55 | € 16,65 | € 0,66 | € 15,55 | € 16,21 | € 1,10 | € 15,55 | € 16,65 | € 0,66 | € 15,55 | € 16,21 | € 1,42 | € 31,10 | € 32,53 | € 1,42 | € 31,10 | € 32,53 |
| 240 | € 1,86 | € 26,44 | € 28,30 | € 1,12 | € 26,44 | € 27,56 | € 1,86 | € 26,44 | € 28,30 | € 1,12 | € 26,44 | € 27,56 | € 2,42 | € 52,88 | € 55,30 | € 2,42 | € 52,88 | € 55,30 |
| 360 | € 2,79 | € 39,66 | € 42,45 | € 1,68 | € 39,66 | € 41,33 | € 2,79 | € 39,66 | € 42,45 | € 1,68 | € 39,66 | € 41,33 | € 3,63 | € 79,32 | € 82,95 | € 3,63 | € 79,32 | € 82,95 |

5.2.4.Tariffa VARIABILE RD - Servizio a richiesta rifiuti riciclabili

Si riporta nella tabella sottostante i servizi aggiuntivi disponibili per le UTENZE NON DOMESTICHE.

| Servizi aggiuntivi | Zona | Frequenza | Costi [€] | Utenze servite | Tariffa [€/utente] |
|--------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|
| PLASTICA/LATTINE | Urbana | +1/7 | | | € 450,00 |
| | Forese | +1/14 | | | € 225,00 |
| | Centro Storico | +1/7 | | | € 150,00 |
| VETRO | Urbana | +3/28 | | | € 270,00 |
| | Forese | +1/28 | | | € 90,00 |
| | Centro Storico | +3/14 | | | € 50,00 |
| CARTONE | Urbana | +1/7 | € 19.560,00 | 326 | € 60,00 |
| | Centro Storico | +1/7 | € 3.900,00 | 65 | € 60,00 |
| | Centro Storico | +2/7 | € 120,00 | 1 | € 120,00 |
| Totale | | | € 23.580,00 | | |

5.2.5.Riepilogo costi variabili utenze NON DOMESTICHE.

| Riepilogo costi variabili utenze non domestiche, gettito previsto da: | [€] |
|---|---------------------|
| vuotamenti contenitori Rifiuto Indifferenziato | € 483.203,48 |
| quota variabile contenitori Organico | € 129.056,87 |
| quota variabile contenitori Carta | € 6.782,93 |
| quota variabile contenitori Plastica/lattine | € 4.804,45 |
| quota variabile contenitori Vetro | € 10.542,82 |
| servizio a chiamata Rifiuto Indifferenziato | € 76.000,00 |
| servizio a chiamata Rifiuti Differenziati | € 23.580,00 |
| quota variabile utenze mercatali | € - |
| Totale | € 733.970,54 |

5.3. Coefficienti Utenze NON DOMESTICHE

| Utenze Non Domestiche | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| K(c) | | | | | | | | | |
| Categoria di costi attribuibili alle utenze non domestiche | [min] | [max] | [scelto] | | | | | | |
| (A) componente dimensionale | 0,50 | 7,00 | 1,600 | | | | | | |
| (B) raccolta del rifiuto secco non riciclabile | 0,25 | 3,00 | 1,050 | | | | | | |
| (C) raccolta dei rifiuti riciclabili | 0,05 | 2,00 | 0,650 | | | | | | |
| Ks(S) | | | | | | | | | |
| Categoria di superficie [mq] | [min] | [max] | [scelto] | | | | | | |
| S ≤ 50 | 0,01 | 0,30 | 0,01 | | | | | | |
| 50 ≤ S < 100 | 0,02 | 0,40 | 0,02 | | | | | | |
| 100 ≤ S < 150 | 0,02 | 0,80 | 0,03 | | | | | | |
| 150 ≤ S < 250 | 0,04 | 1,40 | 0,06 | | | | | | |
| 250 ≤ S < 450 | 0,06 | 1,80 | 0,09 | | | | | | |
| 450 ≤ S < 800 | 0,10 | 2,60 | 0,13 | | | | | | |
| 800 ≤ S < 2000 | 0,25 | 3,40 | 0,33 | | | | | | |
| 2000 ≤ S < 5000 | 0,30 | 4,20 | 1,30 | | | | | | |
| 5000 ≤ S < 10000 | 0,35 | 5,00 | 1,95 | | | | | | |
| 10000 ≤ S < 20000 | 0,40 | 8,00 | 4,50 | | | | | | |
| S ≥ 20000 | 0,45 | 14,00 | 8,00 | | | | | | |
| K1 (v) legato al tipo contenitore | | | | K1 (v) legato al tipo contenitore | | | | | |
| Differenziate | [min] | [max] | [scelto] | Indifferenziate | [min] | [max] | [scelto] | | |
| 25 | 1,300 | 1,800 | 1,500 | 25 | 1,300 | 1,800 | 1,401 | | |
| 30 | 1,127 | 1,511 | 1,405 | 30 | 1,127 | 1,511 | 1,400 | | |
| 40 | 1,127 | 1,511 | 1,405 | 40 | 1,127 | 1,511 | 1,400 | | |
| 50 | 1,127 | 1,511 | 1,405 | 50 | 1,127 | 1,511 | 1,405 | | |
| 100 | 1,100 | 1,511 | 1,100 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 120 | 0,920 | 1,300 | 1,000 | 120 | 0,920 | 1,300 | 1,000 | | |
| 240 | 0,811 | 1,100 | 0,850 | 240 | 0,811 | 1,100 | 0,900 | | |
| 360 | 0,737 | 1,050 | 0,850 | 360 | 0,737 | 1,050 | 0,900 | | |
| 660 | 0,632 | 0,935 | 0,800 | 660 | 0,632 | 0,935 | 0,824 | | |
| 1100 | 0,550 | 0,800 | 0,710 | 1100 | 0,550 | 0,800 | 0,680 | | |
| 1700 | 0,334 | 0,550 | 0,550 | 1700 | 0,334 | 0,550 | 0,450 | | |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 | 0,896 | cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 | 0,824 | | |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 | 0,227 | cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 | 0,155 | | |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,050 | 0,500 | 0,069 | Ecocentro (1 mc giorno) | 0,100 | 0,500 | 0,120 | | |
| 2500 | 0,100 | 0,500 | 0,418 | 2500 | 0,100 | 0,350 | 0,285 | | |
| 5000 | 0,100 | 0,350 | 0,350 | 5000 | 0,100 | 0,350 | 0,200 | | |
| 7500 | 0,100 | 0,350 | 0,150 | 7500 | 0,100 | 0,350 | 0,140 | | |
| 10000 | 0,050 | 0,350 | 0,136 | 10000 | 0,100 | 0,350 | 0,118 | | |
| 15000 | 0,100 | 0,350 | 0,115 | 15000 | 0,100 | 0,350 | 0,100 | | |
| 20000 | 0,050 | 0,250 | 0,140 | 20000 | 0,050 | 0,250 | 0,075 | | |
| 30000 | 0,050 | 0,250 | 0,090 | 30000 | 0,050 | 0,250 | 0,060 | | |
| 60000 | 0,050 | 0,250 | 0,057 | 60000 | 0,050 | 0,250 | 0,050 | | |
| K3 (v) legato alla zona | | | | | | | | | |
| Zona servizio | min | max | scelto | | | | | | |
| Zona Urbano - servizio standard | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | |
| Zona Forese - servizio standard | 0,50 | 1,00 | 0,60 | | | | | | |
| Zona Urbano - servizio commerciale | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | | |
| Zona Forese - servizio commerciale | 1,00 | 1,50 | 1,20 | | | | | | |
| Zona Centro Storico - servizio standard | 1,00 | 2,00 | 1,30 | | | | | | |
| Zona Centro Storico - servizio commerciale | 1,00 | 3,00 | 2,60 | | | | | | |
| K2 (v) legato al rifiuto raccolto | | | | Urbano Standard | Forese Standard | Urbano Commerciale | Forese Commerciale | Centro Storico Standard | Centro Storico Commerciale |
| Tipo contenitore | min | max | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | |
| Carta | 0,0950 | 0,9700 | 0,430 | 0,430 | 0,215 | 0,215 | 0,430 | 0,215 | |
| Vetro | 0,0000 | 0,0150 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | |
| Plastica-lattine | 0,0250 | 0,2250 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,100 | 0,050 | |
| Vetro | 0,0750 | 0,7450 | 0,328 | 0,328 | 0,164 | 0,164 | 0,328 | 0,164 | |
| Umido | 0,6500 | 3,2850 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
| Vegetale | 0,0350 | 0,3450 | 0,154 | 0,154 | 0,077 | 0,077 | 0,154 | 0,077 | |
| Altre raccolte | 0,1150 | 1,1700 | 0,521 | 0,521 | 0,261 | 0,261 | 0,521 | 0,261 | |
| Racc. incentivante Carta su chiamata | 0,1550 | 1,5750 | 0,700 | 0,700 | 0,350 | 0,350 | 0,700 | 0,350 | |
| Vegetale Cimiteri | 0,0050 | 0,0700 | 0,029 | 0,029 | 0,014 | 0,014 | 0,029 | 0,014 | |
| Stoviglie Usa e Getta | 0,0600 | 0,6000 | 0,267 | 0,267 | 0,133 | 0,133 | 0,267 | 0,133 | |
| Raccolta su chiamata | 0,1750 | 1,7500 | 0,777 | 0,777 | 0,389 | 0,389 | 0,777 | 0,389 | |
| Secco | 0,4450 | 2,2500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

6. Quote Specifiche Comunali

Di seguito sono riportate le Quote Specifiche Comunali generate dalle quote di PEF Specifico come precedentemente descritto.

Ai fini del calcolo di tali quote tariffarie si è tenuto conto anche dell'incidenza in ciascun Comune della differente conformazione dell'insieme dei driver tariffari (n° contenitori, superficie media, vuotamenti medi, ecc.). L'applicazione di tali quote Specifiche Comunali consente di garantire la copertura del PEF per ciascun Comune.

| Comune | | Camposanto | | Cavezzo | | Concordia | | Medolla | | Mirandola | | San Felice S/P | | San Possidonio | | San Prospero S/S | |
|-------------------|-------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | [€] | | [€] | | [€] | | [€] | | [€] | | [€] | | [€] | | [€] | |
| Utenze Domestiche | | € 40.011,52 | | € 85.742,74 | | € 111.283,31 | | € 15.282,41 | | € 346.987,18 | | € 55.342,35 | | € 30.853,07 | | € 99.484,77 | |
| UD - Categoria | Ka | Utenti | Utenti equivalenti | Utenti | Utenti equivalenti | Utenti | Utenti equivalenti | Utenti | Utenti equivalenti | Utenti | Utenti equivalenti | Utenti | Utenti equivalenti | Utenti | Utenti equivalenti | Utenti | Utenti equivalenti |
| 1 | 0,400 | 323 | 129 | 823 | 329 | 944 | 378 | 816 | 326 | 2.998 | 1.199 | 1.257 | 503 | 394 | 158 | 613 | 245 |
| 2 | 0,850 | 274 | 233 | 818 | 695 | 820 | 697 | 777 | 660 | 2.637 | 2.241 | 1.136 | 966 | 363 | 309 | 650 | 553 |
| 3 | 1,050 | 170 | 179 | 484 | 508 | 528 | 554 | 459 | 482 | 1.596 | 1.676 | 726 | 762 | 261 | 274 | 387 | 406 |
| 4 | 1,140 | 127 | 145 | 331 | 377 | 331 | 377 | 335 | 382 | 1.099 | 1.253 | 531 | 605 | 191 | 218 | 305 | 348 |
| 5 | 1,230 | 64 | 79 | 83 | 102 | 130 | 160 | 98 | 121 | 295 | 363 | 180 | 221 | 64 | 79 | 77 | 95 |
| 6 | 1,300 | 38 | 49 | 44 | 57 | 63 | 82 | 34 | 44 | 157 | 204 | 84 | 109 | 28 | 36 | 43 | 56 |
| 1 | 0,240 | 112 | 27 | 106 | 25 | 189 | 45 | 65 | 16 | 295 | 71 | 163 | 39 | 38 | 9 | 114 | 27 |
| 2 | 0,510 | 100 | 51 | 129 | 66 | 186 | 95 | 60 | 31 | 251 | 128 | 198 | 101 | 37 | 19 | 131 | 67 |
| 3 | 0,630 | 59 | 37 | 72 | 45 | 127 | 80 | 43 | 27 | 185 | 117 | 91 | 57 | 30 | 19 | 74 | 47 |
| 4 | 0,684 | 47 | 32 | 66 | 45 | 84 | 57 | 42 | 29 | 129 | 88 | 83 | 57 | 19 | 13 | 79 | 54 |
| 5 | 0,738 | 20 | 15 | 26 | 19 | 37 | 27 | 7 | 5 | 52 | 38 | 39 | 29 | 5 | 4 | 18 | 13 |
| 6 | 0,780 | 13 | 10 | 12 | 9 | 19 | 15 | 6 | 5 | 34 | 27 | 19 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 |
| 1 | 0,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UD - Categoria | | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] |
| Urbano | 1 | € 16,24 | € 5.245,03 | € 15,05 | € 12.382,16 | € 17,33 | € 16.363,46 | € 2,87 | € 2.344,84 | € 17,05 | € 51.125,32 | € 6,39 | € 8.031,92 | € 10,84 | € 4.272,06 | € 20,74 | € 12.711,32 |
| | 2 | € 34,51 | € 9.454,85 | € 31,97 | € 26.152,23 | € 36,84 | € 30.204,80 | € 6,11 | € 4.744,63 | € 36,24 | € 95.559,41 | € 13,58 | € 15.424,86 | € 23,04 | € 8.363,86 | € 44,06 | € 28.641,95 |
| | 3 | € 42,63 | € 7.246,42 | € 39,49 | € 19.114,86 | € 45,50 | € 24.025,16 | € 7,54 | € 3.462,30 | € 44,76 | € 71.444,14 | € 16,77 | € 12.177,27 | € 28,46 | € 7.428,67 | € 54,43 | € 21.065,44 |
| | 4 | € 46,28 | € 5.877,52 | € 42,88 | € 14.192,84 | € 49,40 | € 16.352,19 | € 8,19 | € 2.743,54 | € 48,60 | € 53.413,00 | € 18,21 | € 9.669,93 | € 30,90 | € 5.902,28 | € 59,10 | € 18.024,99 |
| | 5 | € 49,93 | € 3.195,73 | € 46,26 | € 3.839,90 | € 53,30 | € 6.929,34 | € 8,84 | € 865,95 | € 52,44 | € 15.469,33 | € 19,65 | € 3.536,73 | € 33,34 | € 2.133,86 | € 63,76 | € 4.909,83 |
| | 6 | € 52,78 | € 2.005,45 | € 48,90 | € 2.151,46 | € 56,34 | € 3.549,17 | € 9,34 | € 317,53 | € 55,42 | € 8.701,37 | € 20,77 | € 1.744,40 | € 35,24 | € 986,69 | € 67,39 | € 2.897,89 |
| Forese | 1 | € 9,74 | € 1.091,23 | € 9,03 | € 956,87 | € 10,40 | € 1.965,70 | € 1,72 | € 112,07 | € 10,23 | € 3.018,41 | € 3,83 | € 624,92 | € 6,51 | € 247,22 | € 12,44 | € 1.418,36 |
| | 2 | € 20,70 | € 2.070,41 | € 19,18 | € 2.474,55 | € 22,10 | € 4.110,80 | € 3,66 | € 219,83 | € 21,74 | € 5.457,43 | € 8,15 | € 1.613,09 | € 13,82 | € 511,51 | € 26,44 | € 3.463,47 |
| | 3 | € 25,58 | € 1.508,96 | € 23,70 | € 1.706,12 | € 27,30 | € 3.467,27 | € 4,53 | € 194,61 | € 26,86 | € 4.968,86 | € 10,06 | € 915,81 | € 17,08 | € 512,32 | € 32,66 | € 2.416,81 |
| | 4 | € 27,77 | € 1.305,09 | € 25,73 | € 1.698,00 | € 29,64 | € 2.489,88 | € 4,91 | € 206,38 | € 29,16 | € 3.761,75 | € 10,93 | € 906,90 | € 18,54 | € 352,28 | € 35,46 | € 2.801,26 |
| | 5 | € 29,96 | € 599,20 | € 27,76 | € 721,72 | € 31,98 | € 1.183,32 | € 5,30 | € 37,11 | € 31,46 | € 1.636,08 | € 11,79 | € 459,77 | € 20,00 | € 100,02 | € 38,26 | € 688,65 |
| | 6 | € 31,67 | € 411,65 | € 29,34 | € 352,06 | € 33,80 | € 642,23 | € 5,60 | € 33,62 | € 33,25 | € 1.130,62 | € 12,46 | € 236,74 | € 21,14 | € 42,29 | € 40,44 | € 444,79 |
| Centro Storico | 1 | € 16,24 | € - | € 15,05 | € - | € 17,33 | € - | € 2,87 | € - | € 17,05 | € 9.993,14 | € 6,39 | € - | € 10,84 | € - | € 20,74 | € - |
| | 2 | € 34,51 | € - | € 31,97 | € - | € 36,84 | € - | € 6,11 | € - | € 36,24 | € 10.327,81 | € 13,58 | € - | € 23,04 | € - | € 44,06 | € - |
| | 3 | € 42,63 | € - | € 39,49 | € - | € 45,50 | € - | € 7,54 | € - | € 44,76 | € 5.595,56 | € 16,77 | € - | € 28,46 | € - | € 54,43 | € - |
| | 4 | € 46,28 | € - | € 42,88 | € - | € 49,40 | € - | € 8,19 | € - | € 48,60 | € 2.916,09 | € 18,21 | € - | € 30,90 | € - | € 59,10 | € - |
| | 5 | € 49,93 | € - | € 46,26 | € - | € 53,30 | € - | € 8,84 | € - | € 52,44 | € 1.415,84 | € 19,65 | € - | € 33,34 | € - | € 63,76 | € - |
| | 6 | € 52,78 | € - | € 48,90 | € - | € 56,34 | € - | € 9,34 | € - | € 55,42 | € 1.053,03 | € 20,77 | € - | € 35,24 | € - | € 67,39 | € - |
| Totale | | € 40.011,52 | | € 85.742,74 | | € 111.283,31 | | € 15.282,41 | | € 346.987,18 | | € 55.342,35 | | € 30.853,07 | | € 99.484,77 | |

| Comune | | Camposanto | | Cavezzo | | Concordia | | Medolla | | Mirandola | | San Felice S/P | | San Possidonio | | San Prospero S/S | | |
|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | [€] | | [€] | | [€] | | [€] | | [€] | | [€] | | [€] | | [€] | | |
| Utenze Non Domestiche | | € 54.133,23 | | € 41.283,54 | | € 21.196,82 | | € 10.188,27 | | € 286.201,10 | | € 175.250,78 | | € 28.479,76 | | € 99.484,77 | | |
| UND - Classe | Ks | Utenti | Utenti equivalenti | Utenti | Utenti equivalenti | Utenti | Utenti equivalenti | Utenti | Utenti equivalenti | Utenti | Utenti equivalenti | Utenti | Utenti equivalenti | Utenti | Utenti equivalenti | Utenti | Utenti equivalenti | |
| S < 50 | 0,01 | 20 | 0 | 57 | 1 | 64 | 1 | 61 | 1 | 241 | 2 | 75 | 1 | 31 | 0 | 18 | 0 | |
| 50 ≤ S < 100 | 0,02 | 22 | 0 | 92 | 2 | 77 | 2 | 63 | 1 | 276 | 6 | 112 | 2 | 33 | 1 | 44 | 1 | |
| 100 ≤ S < 150 | 0,03 | 22 | 1 | 53 | 2 | 52 | 2 | 36 | 1 | 165 | 5 | 53 | 2 | 25 | 1 | 26 | 1 | |
| 150 ≤ S < 250 | 0,06 | 18 | 1 | 51 | 3 | 58 | 3 | 40 | 2 | 182 | 10 | 58 | 3 | 25 | 1 | 20 | 1 | |
| 250 ≤ S < 450 | 0,09 | 22 | 2 | 39 | 4 | 68 | 6 | 51 | 5 | 169 | 15 | 52 | 5 | 25 | 2 | 49 | 4 | |
| 450 ≤ S < 800 | 0,13 | 13 | 2 | 36 | 5 | 26 | 3 | 38 | 5 | 103 | 13 | 50 | 7 | 17 | 2 | 24 | 3 | |
| 800 ≤ S < 2000 | 0,33 | 9 | 3 | 12 | 4 | 16 | 5 | 33 | 11 | 79 | 26 | 32 | 11 | 12 | 4 | 17 | 6 | |
| 2000 ≤ S < 5000 | 1,30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 32 | 42 | 16 | 21 | 6 | 8 | 13 | 17 | |
| 5000 ≤ S < 10000 | 1,95 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 23 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 10000 ≤ S < 20000 | 4,50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 27 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | |
| S ≥ 20000 | 8,00 | 2 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | | 136 | 38 | 350 | 51 | 370 | 35 | 338 | 61 | 1.267 | 186 | 454 | 79 | 177 | 30 | 218 | 52 | |
| UND - Classe | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] | Tariffa [€/ut] | Gettito previsto [€] |
| S < 50 | € 14,26 | € 285,11 | € 8,16 | € 464,95 | € 6,09 | € 389,67 | € 1,67 | € 102,15 | € 15,40 | € 3.710,50 | € 22,10 | € 1.657,14 | € 9,39 | € 291,23 | € 19,21 | € 345,82 | | |
| 50 ≤ S < 100 | € 28,51 | € 627,23 | € 16,31 | € 1.500,89 | € 12,18 | € 937,64 | € 3,35 | € 210,99 | € 30,79 | € 8.498,74 | € 44,19 | € 4.949,34 | € 18,79 | € 620,04 | € 38,42 | € 1.690,68 | | |
| 100 ≤ S < 150 | € 45,62 | € 1.003,58 | € 26,10 | € 1.383,43 | € 19,48 | € 1.013,14 | € 5,36 | € 192,91 | € 49,27 | € 8.129,23 | € 70,70 | € 3.747,36 | € 30,06 | € 751,57 | € 61,48 | € 1.598,46 | | |
| 150 ≤ S < 250 | € 78,40 | € 1.411,28 | € 44,86 | € 2.288,05 | € 33,49 | € 1.942,26 | € 9,21 | € 368,40 | € 84,68 | € 15.411,66 | € 121,52 | € 7.048,39 | € 51,67 | € 1.291,76 | € 105,67 | € 2.113,35 | | |
| 250 ≤ S < 450 | € 128,30 | € 2.822,56 | € 73,41 | € 2.863,12 | € 54,80 | € 3.726,22 | € 15,07 | € 768,62 | € 138,57 | € 23.417,71 | € 198,86 | € 10.340,58 | € 84,55 | € 2.113,79 | € 172,91 | € 8.472,59 | | |
| 450 ≤ S < 800 | € 185,32 | € 2.409,15 | € 106,04 | € 3.817,49 | € 79,15 | € 2.057,94 | € 21,77 | € 827,23 | € 200,15 | € 20.615,59 | € 287,24 | € 14.361,92 | € 122,13 | € 2.076,21 | € 249,76 | € 5.994,22 | | |
| 800 ≤ S < 2000 | € 470,43 | € 4.233,84 | € 269,18 | € 3.230,18 | € 200,92 | € 3.214,78 | € 55,26 | € 1.823,58 | € 508,08 | € 40.138,05 | € 729,14 | € 23.332,60 | € 310,02 | € 3.720,27 | € 634,00 | € 10.778,06 | | |
| 2000 ≤ S < 5000 | € 1.853,19 | € 7.412,78 | € 1.060,41 | € 4.241,66 | € 791,52 | € 5.540,62 | € 217,69 | € 2.394,60 | € 2.001,51 | € 64.048,45 | € 2.872,38 | € 45.958,14 | € 1.221,30 | € 7.327,80 | € 2.497,59 | € 32.468,67 | | |
| 5000 ≤ S < 10000 | € 2.779,79 | € 11.119,16 | € 1.590,62 | € 4.771,86 | € 1.187,28 | € 2.374,55 | € 326,54 | € 653,07 | € 3.002,27 | € 36.027,25 | € 4.308,58 | € 8.617,15 | € 1.831,95 | € 1.831,95 | € 3.746,39 | € 18.731,93 | | |
| 10000 ≤ S < 20000 | € 6.414,90 | - | € 3.670,66 | € 3.670,66 | € 2.739,87 | - | € 753,55 | € 1.507,09 | € 6.928,32 | € 41.569,91 | € 9.942,87 | € 19.885,74 | € 4.227,57 | € 8.455,15 | € 8.645,50 | € 17.291,01 | | |
| S ≥ 20000 | € 11.404,27 | € 22.808,54 | € 6.525,62 | € 13.051,25 | € 4.870,87 | - | € 1.339,64 | € 1.339,64 | € 12.317,01 | € 24.634,02 | € 17.676,21 | € 35.352,42 | € 7.515,69 | - | € 15.369,78 | € - | | |
| Totale | | € 54.133,23 | | € 41.283,54 | | € 21.196,82 | | € 10.188,27 | | € 286.201,10 | | € 175.250,78 | | € 28.479,76 | | € 99.484,77 | | |

Di seguito si riporta in forma sintetica la somma delle tariffe delle utenze domestiche (legate al n° di componenti) e delle tariffe delle utenze non domestiche (legate alla classe dimensionale) date dalla somma tra tariffa “base” e “specifica”.

| Utenze Domestiche Quota componenti Base + Specifica | Camposanto [€/utenza] | Cavezzo [€/utenza] | Concordia [€/utenza] | Medolla [€/utenza] | Mirandola [€/utenza] | San Felice S/P [€/utenza] | San Possidonio [€/utenza] | San Prospero S/S [€/utenza] |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1_Urbana | € 67,64 | € 66,45 | € 68,74 | € 54,28 | € 68,46 | € 57,79 | € 62,25 | € 72,14 |
| 2_Urbana | € 143,74 | € 141,21 | € 146,07 | € 115,34 | € 145,47 | € 122,81 | € 132,28 | € 153,30 |
| 3_Urbana | € 177,56 | € 174,43 | € 180,44 | € 142,48 | € 179,70 | € 151,71 | € 163,40 | € 189,37 |
| 4_Urbana | € 192,78 | € 189,38 | € 195,91 | € 154,69 | € 195,10 | € 164,71 | € 177,40 | € 205,60 |
| 5_Urbana | € 208,00 | € 204,33 | € 211,37 | € 166,91 | € 210,51 | € 177,72 | € 191,41 | € 221,83 |
| 6 o + Urbana | € 219,84 | € 215,96 | € 223,40 | € 176,40 | € 222,49 | € 187,83 | € 202,30 | € 234,46 |
| 1_Forese | € 40,59 | € 39,87 | € 41,24 | € 32,57 | € 41,07 | € 34,68 | € 37,35 | € 43,28 |
| 2_Forese | € 86,24 | € 84,72 | € 87,64 | € 69,20 | € 87,28 | € 73,69 | € 79,37 | € 91,98 |
| 3_Forese | € 106,54 | € 104,66 | € 108,26 | € 85,49 | € 107,82 | € 91,03 | € 98,04 | € 113,62 |
| 4_Forese | € 115,67 | € 113,63 | € 117,54 | € 92,82 | € 117,06 | € 98,83 | € 106,44 | € 123,36 |
| 5_Forese | € 124,80 | € 122,60 | € 126,82 | € 100,14 | € 126,30 | € 106,63 | € 114,85 | € 133,10 |
| 6 o + Forese | € 131,90 | € 129,58 | € 134,04 | € 105,84 | € 133,49 | € 112,70 | € 121,38 | € 140,67 |
| 1_Centro_Storico | | | | | € 68,46 | | | |
| 2_Centro_Storico | | | | | € 145,47 | | | |
| 3_Centro_Storico | | | | | € 179,70 | | | |
| 4_Centro_Storico | | | | | € 195,10 | | | |
| 5_Centro_Storico | | | | | € 210,51 | | | |
| 6 o + Centro Storico | | | | | € 222,49 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Utenze Non Domestiche Quota A Base + Specifica | Camposanto [€/utenza] | Cavezzo [€/utenza] | Concordia [€/utenza] | Medolla [€/utenza] | Mirandola [€/utenza] | San Felice S/P [€/utenza] | San Possidonio [€/utenza] | San Prospero S/S [€/utenza] |
| S < 50 | € 33,46 | € 27,36 | € 25,29 | € 20,88 | € 34,60 | € 41,30 | € 28,60 | € 38,41 |
| 50 ≤ S < 100 | € 66,91 | € 54,72 | € 50,58 | € 41,75 | € 69,20 | € 82,59 | € 57,19 | € 76,83 |
| 100 ≤ S < 150 | € 107,06 | € 87,55 | € 80,93 | € 66,80 | € 110,71 | € 132,15 | € 91,51 | € 122,93 |
| 150 ≤ S < 250 | € 184,01 | € 150,47 | € 139,10 | € 114,82 | € 190,29 | € 227,13 | € 157,28 | € 211,28 |
| 250 ≤ S < 450 | € 301,11 | € 246,23 | € 227,61 | € 187,89 | € 311,38 | € 371,67 | € 257,37 | € 345,73 |
| 450 ≤ S < 800 | € 434,94 | € 355,67 | € 328,78 | € 271,39 | € 449,78 | € 536,86 | € 371,75 | € 499,38 |
| 800 ≤ S < 2000 | € 1.104,09 | € 902,84 | € 834,58 | € 688,92 | € 1.141,74 | € 1.362,80 | € 943,68 | € 1.267,66 |
| 2000 ≤ S < 5000 | € 4.349,44 | € 3.556,66 | € 3.287,76 | € 2.713,93 | € 4.497,76 | € 5.368,63 | € 3.717,54 | € 4.993,83 |
| 5000 ≤ S < 10000 | € 6.524,15 | € 5.334,98 | € 4.931,64 | € 4.070,90 | € 6.746,63 | € 8.052,94 | € 5.576,31 | € 7.490,75 |
| 10000 ≤ S < 20000 | € 15.055,74 | € 12.311,50 | € 11.380,70 | € 9.394,38 | € 15.569,15 | € 18.583,70 | € 12.868,41 | € 17.286,34 |
| S ≥ 20000 | € 26.765,76 | € 21.887,11 | € 20.232,36 | € 16.701,12 | € 27.678,49 | € 33.037,69 | € 22.877,17 | € 30.731,27 |

7. Previsione dei contributi dei Comuni al PEF dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord

Associando le tariffe unitarie generate dai Costi del Servizio previsti per l'anno 2021 ai parametri di calcolo specifici di ogni Comune dell'Unione, quali il database utenze, le dotazioni di contenitori e i vuotamenti previsti per l'anno 2021, è possibile stimare il gettito con il quale il Comune contribuirà alla copertura dei costi del servizio 2021.

| Componenti tariffarie | Camposanto | Cavezzo | Concordia s/S | Medolla | Mirandola | San Felice s/P | San Possidonio | San Prospero | Unione Comuni Modenesi Area Nord |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| Quota fissa UD | € 166.672 | € 378.698 | € 441.294 | € 288.665 | € 1.392.935 | € 500.562 | € 177.124 | € 346.104 | € 3.692.055 |
| Quota variabile UD | € 110.600 | € 245.853 | € 265.220 | € 196.999 | € 823.079 | € 358.451 | € 123.884 | € 180.282 | € 2.304.369 |
| Quota A UND | € 127.050 | € 138.466 | € 88.046 | € 127.016 | € 643.144 | € 327.552 | € 86.690 | € 198.916 | € 1.736.881 |
| Quota B UND | € 22.828 | € 75.633 | € 76.375 | € 61.990 | € 270.937 | € 93.287 | € 30.907 | € 37.853 | € 669.810 |
| Quota C UND | € 17.011 | € 41.776 | € 42.190 | € 32.291 | € 197.091 | € 54.278 | € 13.208 | € 16.799 | € 414.644 |
| Quota Variabile RSU | € 15.190 | € 47.604 | € 51.030 | € 34.120 | € 217.392 | € 74.560 | € 18.523 | € 24.784 | € 483.203 |
| Quota Variabile RD | € 7.238 | € 17.535 | € 12.707 | € 14.168 | € 68.510 | € 18.454 | € 5.684 | € 6.892 | € 151.187 |
| Servizi Aggiuntivi UND | € 360 | € 2.940 | € 2.040 | € 1.800 | € 11.880 | € 2.280 | € 1.020 | € 1.260 | € 23.580 |
| Quota Variabile RSU - pesatura | € - | € - | € - | € - | € 76.000 | € - | € - | € - | € 76.000 |
| Mercatali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Scontistica CDR | -€ 4.000 | -€ 5.000 | -€ 7.000 | -€ 6.000 | -€ 20.000 | -€ 8.000 | -€ 3.000 | -€ 5.000 | -€ 58.000 |
| Miur | € 2.204 | € 3.810 | € 3.684 | € 3.196 | € 26.362 | € 5.119 | € 1.911 | € 3.529 | € 49.814 |
| Quota Terremoto | € 2.016 | € 53.135 | € 42.639 | € 29.275 | € 181.308 | € 61.955 | € 22.640 | € 7.032 | € 400.000 |
| Determine dei Comuni | € 8.184 | € 28.684 | € 58.699 | € 46.196 | € 77.173 | € 25.648 | € 28.370 | € 9.985 | € 282.940 |
| Totale contributo al PEF di Bacino 2021 | 473.151 | 1.025.326 | 1.073.240 | 826.521 | 3.939.449 | 1.509.027 | 505.050 | 824.907 | 10.176.670 |

8. Tariffe servizi complementari

Le seguenti tariffe sono applicate nel caso di servizi integrativi e/o aggiuntivi richiesti dagli utenti e concordati previamente con il Gestore.

| Servizio | Unità di misura | Tariffa |
|--|-----------------|----------|
| Servizio logistica contenitori | [€/ora] | € 60,00 |
| Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale | [€/ora] | € 32,00 |
| Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale con soffiatore | [€/ora] | € 42,00 |
| Servizio dedicato raccolta rifiuti - automezzo con vasca | [€/ora] | € 55,00 |
| Servizio dedicato raccolta rifiuti - autocompattatore | [€/ora] | € 83,00 |
| Servizio dedicato raccolta rifiuti - scarrabile/multibenna | [€/ora] | € 69,00 |
| Servizio dedicato raccolta rifiuti - autogrù | [€/ora] | € 75,00 |
| Servizio dedicato raccolta rifiuti - spazzatrice | [€/ora] | € 101,00 |
| Servizio dedicato raccolta rifiuti - sacchi | [€/cad] | € 0,21 |
| Lavaggio contenitori Porta a Porta | [€/cad] | € 5,00 |
| Montaggio serrature | [€/cad] | € 33,15 |
| Plastificati | [€/cad] | € 8,00 |
| Tariffa contenitore aggiuntivo indifferenziato 120 lt (utenza domestica) | [€/cad] | € 64,56 |

| Rifiuto | Volumetria | Unità di misura | Utenza Non Domestica | Utenza Domestica | Note |
|----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|---|
| Vegetale | 240 | [€/contenitore] | € 25,33 | € 25,33 | Rimane facoltà del Gestore l'applicazione di quote di "Servizio" in base alla zona di raccolta. |
| | 360 | [€/contenitore] | € 38,00 | € 38,00 | |
| | 1100 | [€/contenitore] | € 56,15 | € 56,15 | |
| | 1700 | [€/contenitore] | € 67,22 | € 67,22 | |
| Cartone | 1100 | [€/contenitore] | € 50,00 | | Solo per utenze con servizio aggiuntivo di raccolta Cartone attivo. |
| Vetro | 2500 | [€/contenitore] | € 250,00 | | Solo per Zone di Urbano e Forese. |



Allegato 2 Regolamenti

Camposanto

Cavezzo

Concordia sulla Secchia

Mirandola

Medolla

San Felice sul Panaro

San Possidonio

San Prospero



COMUNE DI CAMPOSANTO
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA**

**TARIFFA RIFIUTI
CORRISPETTIVA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. __ del __/06/2021

Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO I - NORME GENERALI..... | 5 |
| Articolo 1 - Oggetto..... | 5 |
| Articolo 2 - Definizioni..... | 5 |
| Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti..... | 7 |
| TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI | 9 |
| Articolo 4- Soggetto attivo | 9 |
| Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione | 9 |
| Articolo 6 - Soggetti passivi..... | 11 |
| Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria | 12 |
| TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA | 13 |
| Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario..... | 13 |
| Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa | 14 |
| Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile..... | 16 |
| Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile | 16 |
| Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree | 18 |
| Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili..... | 18 |
| Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani..... | 19 |
| Articolo 13- ter- Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta | 19 |
| Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso | 21 |
| Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche..... | 21 |
| Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa | 22 |
| Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini | 23 |
| Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta..... | 24 |
| Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti | 25 |
| Articolo 20 - Mercati | 25 |
| Articolo 21 – Servizi complementari | 25 |
| Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA) | 26 |
| TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | 26 |
| Articolo 23 - Comunicazione | 26 |
| Articolo 24 - Controllo..... | 27 |
| Articolo 25- Sanzioni | 28 |
| Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento | 28 |
| Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva..... | 29 |
| Articolo 28 - Rimborsi | 29 |
| Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela..... | 30 |
| TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI | 30 |
| Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia..... | 30 |
| Articolo 31 - Entrata in vigore | 30 |
| ALLEGATI..... | 31 |
| Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale | 31 |
| Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale | 33 |
| Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza..... | 35 |
| Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale | 37 |

| | |
|---|-----------|
| Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7) (ABROGATO) | 38 |
| Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche | 39 |
| Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche | 40 |
| Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche | 41 |
| Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8) | 42 |
| <u>Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo (ABROGATO)</u> | <u>44</u> |
| Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali (ABROGATO) | 45 |
| Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani (ABROGATO)..... | 46 |
| Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali | 47 |
| Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico | 48 |
| Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani (ABROGATO) | 51 |

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare¹.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2.bis Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento².
- 2.ter Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25³.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

¹ Comma così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

² Comma così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

³ Comma così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

- g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro-lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- x) rifiuto vegetale: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utenze: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
 5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.lgs, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani⁴.
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea

⁴ Comma così modificato con delibera di C.C. n. del /06/2021

- documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a

presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato

9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve

essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali

- centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.
8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
 9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani⁵, per tutte le attività in esso rientranti.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.⁶
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera⁷.
6. (Abrogato)⁸
7. (Abrogato)⁹
8. (Abrogato)¹⁰
9. (Abrogato)¹¹
10. (Abrogato)¹²

⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁶ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁷ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁸ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹⁰ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹¹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

11. (Abrogato)¹³

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. un contenitore grigio da l. 30;
 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;

¹² Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹³ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

iii. Zone Forese:

1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.¹⁴
4. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento¹⁵.
 5. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5 L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.¹⁶
 6. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per il rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
 7. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
 8. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall’applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all’Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
 9. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell’interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.¹⁷

¹⁴ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹⁵ Comma così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

¹⁶ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹⁷ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le

raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:

- a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

| numero componenti | lt/anno |
|-------------------|---------|
| 1 | 240 |
| 2 | 360 |
| 3 | 480 |
| 4 | 600 |
| 5 | 720 |
| 6+ | 840 |

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard.¹⁸
9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di

¹⁸ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.¹⁹

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree²⁰

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno con diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

¹⁹ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²⁰ Articolo così sostituito con delibera di Consigli Comunale n. 00 del 00/06/2021.

Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani²¹

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 9, comma 1, lett. b).Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta²²

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:

²¹ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

²² Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

- ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
- ✓ l'ubicazione degli immobili di riferimento;
- ✓ il codice ATECO principale;
- ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
- ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore – fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 - Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).

4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.
 E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.
 La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.
 Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.
 In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".
7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo

- 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.²³
3. In via sperimentale e per il solo anno 2017, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2017 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2016, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2016.
 4. In via sperimentale e per il solo anno 2017, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2016. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".²⁴
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi dietro corrispettivo o contribuzione.²⁵
3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima

²³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²⁴ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.²⁶

5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici “usa e getta”.
6. Al venir meno delle condizioni indicate all’articolo precedente, l’utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all’iniziativa l’interessato autorizza l’esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l’automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l’applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l’applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all’art. 9 comma 6;²⁷
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta²⁸

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L’importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l’ammontare della parte variabile prevista all’art. 11 comma 4.
2. Allo scopo di promuovere la riduzione all’origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi “pseudo-sanitari” riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d’esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d’abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell’importo dei suddetti incentivi.

²⁶ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²⁷ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²⁸ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

6. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati ²⁹

(Abrogato)

Articolo 21 - Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.³⁰
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini³¹.

²⁹ Articolo abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

³⁰ Lettera così modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

³¹ Comma così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

Articolo 22 – Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.³²

³² Comma introdotto con delibera del Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

Articolo 25- Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d) minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della “dotazione standard” come previsto dall'art. 9 comma 5.³³
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia³⁴.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante

³³ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

³⁴ Articolo così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1³⁵.

4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni³⁶.
- 4-bis - Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.³⁷
5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. ABROGATO
3. Il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.
4. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
7. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

³⁵ Comma così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

³⁶ Comma così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2018

³⁷ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2017.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf \cdot K_a(n)}{N(n)}$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

con

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**



con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$K_b(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd} \cdot N}{S} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs} \cdot N(v)}{V(v)} \cdot K(v)$$

$$s \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:



con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

| Tipologia Rifiuto | Volumi minimi |
|----------------------------|--|
| Secco non riciclabile | Articolo 11 |
| Riciclabili zona ordinaria | Volume standard per frequenza servizio ordinario |

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|--|--|--|---|
| Domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Non quantificate | / |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Domestica condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1 |
| Domestica Condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1 |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro) | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio a pesatura | Lettura della pesata, digitale o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica | Frazioni riciclabili | Lettura dello | Volume vuotato(*) per peso |

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|-----------------------------------|--|---|--|
| singola | servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti | svuotamento da trasponder | specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10 |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10 |

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

| Utenze Domestiche | Ka1 | Ka1 |
|---|------|------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,35 | 1,25 |
| 2 | 0,75 | 1,15 |
| 3 | 0,85 | 1,25 |
| 4 | 0,90 | 1,30 |
| 5 | 0,80 | 1,50 |
| 6 | 0,86 | 1,60 |

| Ka2 (v) legato alla zona | | |
|--------------------------|------|------|
| Zona servizio | min | max |
| Zone a servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zone Forese | 0,50 | 1,00 |
| Zona Centro Storico | 1,00 | 2,00 |

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

| Utenze Domestiche | Kb rapporto | Kb rapporto |
|---|-------------|-------------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,50 | 1,00 |
| 2 | 1,25 | 1,80 |
| 3 | 1,45 | 2,10 |
| 4 | 1,65 | 2,40 |
| 5 | 2,00 | 2,90 |
| 6 | 2,35 | 3,40 |

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7) (ABROGATO)³⁸

³⁸ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

| K(cf) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di costi attribuibili alle non domestiche | min | max |
| (A) costi attribuibili alla componente dimensionale | 0,50 | 7,00 |
| (B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile | 0,25 | 3,00 |
| (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili | 0,05 | 2,00 |

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

| Classe di superficie | Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq) |
|----------------------|--|
| Classe 1 | $S \leq 50$ |
| Classe 2 | $50 \leq S < 100$ |
| Classe 3 | $100 \leq S < 150$ |
| Classe 4 | $150 \leq S < 250$ |
| Classe 5 | $250 \leq S < 450$ |
| Classe 6 | $450 \leq S < 800$ |
| Classe 7 | $800 \leq S < 2000$ |
| Classe 8 | $2000 \leq S < 5000$ |
| Classe 9 | $5000 \leq S < 10000$ |
| Classe 10 | $10000 \leq S < 20000$ |
| Classe 11 | $S \geq 20000$ |

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

| Ks(S) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di superficie (base mq) | min | max |
| $S \leq 50$ | 0,01 | 0,30 |
| $50 \leq S < 100$ | 0,02 | 0,40 |
| $100 \leq S < 150$ | 0,02 | 0,80 |
| $150 \leq S < 250$ | 0,04 | 1,40 |
| $250 \leq S < 450$ | 0,06 | 1,80 |
| $450 \leq S < 800$ | 0,10 | 2,60 |
| $800 \leq S < 2000$ | 0,25 | 3,40 |
| $2000 \leq S < 5000$ | 0,30 | 4,20 |
| $5000 \leq S < 10000$ | 0,35 | 5,00 |
| $10000 \leq S < 20000$ | 0,40 | 8,00 |
| $S \geq 20000$ | 0,45 | 14,00 |

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8) ³⁹

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|---|------------|------------|
| TIPO contenitore (riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 100 | 1,100 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,050 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,500 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,050 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| 30000 | 0,050 | 0,250 |
| Pressa ≥ 20 mc | 0,050 | 0,250 |

³⁹ Allegato modificato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|---|------------|------------|
| TIPO cont. (NON riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,100 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,350 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,100 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |

| K2 (v) legato al materiale raccolto | | |
|--|------------|------------|
| Tipo contenitore | min | max |
| Carta | 0,095 | 0,970 |
| Vetro | 0,000 | 0,015 |
| Plastica-lattine | 0,025 | 0,225 |
| Vetro - plastica - lattine | 0,075 | 0,745 |
| Umido | 0,650 | 3,285 |
| Vegetale | 0,035 | 0,345 |
| Altre raccolte | 0,115 | 1,170 |
| Racc. incentivante Carta su chiamata | 0,155 | 1,575 |
| Vegetale Cimiteri | 0,005 | 0,070 |
| Stoviglie Usa e Getta | 0,060 | 0,600 |
| Raccolta su chiamata | 0,175 | 1,750 |
| Secco | 0,445 | 2,250 |
| K3 (v) | | |
| Zona servizio | min | max |
| Zona Urbano - servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zona Forese - servizio standard | 0,50 | 1,00 |
| Zona Urbano - servizio commerciale | 1,00 | 2,00 |
| Zona Forese - servizio commerciale | 1,00 | 1,50 |
| Zona Centro Storico - servizio standard | 1,00 | 4,00 |
| Zona Centro Storico - servizio commerciale | 1,00 | 4,00 |

**Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo
(ABROGATO)⁴⁰**

⁴⁰ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali (ABROGATO)⁴¹

⁴¹ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁴² Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

| Rifiuti | Rapporto C/N | Rifiuti | Rapporto C/N |
|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Scarti di cucina | 12 – 20 | Sfalci d'erba | 12 – 15 |
| Scarti da giardino misti | 20 – 60 | Scarti dell'orto | 11 – 13 |

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| Foglie secche | 30 – 60 | Segatura | 100 - 500 |
| Trucioli di legno | 120 | Corteccia | 100 – 150 |
| Carta e cartone | 120 – 500 | Paglia | 100 |
| Pollina | 10 – 18 | Letame bovino | 20 |
| Letame di cavallo | 20 – 50 | | |

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

⁴³ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

COMUNE DI CAVEZZO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24/03/2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO I - NORME GENERALI | 4 |
| Articolo 1 - Oggetto..... | 4 |
| Articolo 2 - Definizioni..... | 4 |
| Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti | 6 |
| TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI..... | 8 |
| Articolo 4- Soggetto attivo | 8 |
| Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione | 8 |
| Articolo 6 - Soggetti passivi | 10 |
| Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria..... | 11 |
| TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA | 12 |
| Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario..... | 12 |
| Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa | 13 |
| Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile..... | 14 |
| Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile..... | 15 |
| Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree | 17 |
| Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili..... | 17 |
| Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani..... | 17 |
| Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta | 18 |
| Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso | 20 |
| Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche..... | 20 |
| Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa | 21 |
| Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini | 22 |
| Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta..... | 23 |
| Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti | 23 |
| Articolo 20 - Mercati | 24 |
| Articolo 21 – Servizi complementari..... | 24 |
| Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)..... | 24 |
| TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | 25 |
| Articolo 23 - Comunicazione | 25 |
| Articolo 24 - Controllo..... | 25 |
| Articolo 25- Sanzioni | 26 |
| Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento | 27 |
| Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva..... | 28 |
| Articolo 28 - Rimborsi | 28 |
| Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela..... | 29 |
| TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI | 29 |
| Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia..... | 29 |
| Articolo 31 - Entrata in vigore..... | 29 |
| ALLEGATI..... | 30 |
| Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale | 30 |
| Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale | 32 |
| Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza..... | 34 |
| Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale | 36 |

| | |
|---|----|
| Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7)..... | 37 |
| Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche..... | 38 |
| Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche..... | 39 |
| Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche | 40 |
| Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)..... | 41 |
| Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo..... | 44 |
| Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali..... | 45 |
| Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani..... | 46 |
| Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali | 47 |
| Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico | 48 |
| Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani | 51 |

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare¹.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2-bis. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento².
- 2-ter. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25³.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;

¹ Comma modificato con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

² Comma inserito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

³ Comma inserito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

- g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro-lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- x) rifiuto vegetale: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utenze: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte “finalizzate” di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti⁴

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006 e comprende la raccolta, il

⁴ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle

acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
- i. i veicoli fuori uso.

- 4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.lgs, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

- 1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
- 2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
- 3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
- 4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

- 1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani⁵.
- 2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;

8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato
9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o

autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.

7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.
8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutte le attività in esso rientranti.⁶
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti" (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.⁷
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera.⁸

⁶ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

⁷ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

⁸ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. un contenitore grigio da l. 30;
 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - iii. Zone Forese:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;

2. una volumetria di esposizione fino ad un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.⁹
- 3-bis. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento¹⁰.
4. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5. L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.¹¹
 5. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per il rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
 6. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
 7. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall’applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all’Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
 8. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell’interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.¹²

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all’Allegato 3 al presente regolamento;

⁹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

¹⁰ Comma inserito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

¹¹ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

¹² Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

- b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
- c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
- d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

| numero componenti | lt/anno |
|-------------------|---------|
| 1 | 240 |
| 2 | 360 |
| 3 | 480 |
| 4 | 600 |

| | |
|----|-----|
| 5 | 720 |
| 6+ | 840 |

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
 6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
 7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
 8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard.¹³
 9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.¹⁴

¹³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

¹⁴ Comma così introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree¹⁵

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno con diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani¹⁶

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;

¹⁵ Articolo così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

¹⁶ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

b) della parte fissa “volumetrica” di cui all’art. 9, comma 1, lett. b).

Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa “dimensionale” relativa alla superficie occupata dall’utenza.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter- Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta¹⁷

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all’anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell’utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - ✓ l’ubicazione degli immobili di riferimento;
 - ✓ il codice ATECO principale;
 - ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - ✓ l’impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
 - ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

¹⁷ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore – fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 - Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non

determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.

E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.

La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.

Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.

In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".

7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.¹⁸
3. In via sperimentale e per il solo anno 2017, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2017 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2016, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente

¹⁸ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2016.

4. In via sperimentale e per il solo anno 2017, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2016. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:

- a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
- b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
- c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".¹⁹
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi dietro corrispettivo o contribuzione.²⁰
3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi²¹.
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".

¹⁹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

²⁰ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

²¹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

6. Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all'art. 9 comma 6;²²
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta²³

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L'importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l'ammontare della parte variabile prevista all'art. 11 comma 4.
2. Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
6. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

²² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

²³ Articolo così modificato con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 30/06/2021

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati²⁴

(Abrogato)

Articolo 21 – Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.²⁵
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini²⁶.

Articolo 22 – Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

²⁴ Articolo abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

²⁵ Lettera così modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

²⁶ Comma inserito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.²⁷

Articolo 25- Sanzioni²⁸

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a. 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;

²⁷ Comma introdotto con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

²⁸ Articolo così sostituito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

- b. 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c. 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d. minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della “dotazione standard” come previsto dall’art. 9 comma 5.²⁹
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l’atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell’atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
 4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
 5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall’Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l’obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell’utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all’interno dello sportello online del sito del Gestore.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l’adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l’importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall’articolo 25, comma 1.³⁰
4. Qualora l’utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell’atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l’attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con

²⁹ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

³⁰ Comma così sostituito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni³¹.

4-bis - Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.³²

5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. ABROGATO³³.
3. Il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.
4. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
7. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero

³¹ Comma così sostituito con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

³² Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

³³ Comma abrogato con atto C.C. n. 4 del 27/02/2018

mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.

3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2017.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta delle singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd}}{\sum_s K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

$$se: V \leq V_{min} \Rightarrow V = V_{min}$$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se $V \leq V_{\min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{\min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

| Tipologia Rifiuto | Volumi minimi |
|----------------------------|--|
| Secco non riciclabile | Articolo 11 |
| Riciclabili zona ordinaria | Volume standard per frequenza servizio ordinario |

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|--|--|--|---|
| Domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Non quantificate | / |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Domestica condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1 |
| Domestica Condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1 |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro) | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio a pesatura | Lettura della pesata, digitale o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica | Frazioni riciclabili | Lettura dello | Volume vuotato(*) per peso |

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|--------------------------------------|--|---|--|
| singola | servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti | svuotamento da trasponder | specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10 |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10 |

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

| Utenze Domestiche | Ka1 | Ka1 |
|---|------|------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,35 | 1,25 |
| 2 | 0,75 | 1,15 |
| 3 | 0,85 | 1,25 |
| 4 | 0,90 | 1,30 |
| 5 | 0,80 | 1,50 |
| 6 | 0,86 | 1,60 |

| Ka2 (v) legato alla zona | | |
|--------------------------|------|------|
| Zona servizio | min | max |
| Zone a servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zone Forese | 0,50 | 1,00 |
| Zona Centro Storico | 1,00 | 2,00 |

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

| Utenze Domestiche | Kb rapporto | Kb rapporto |
|---|-------------|-------------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,50 | 1,00 |
| 2 | 1,25 | 1,80 |
| 3 | 1,45 | 2,10 |
| 4 | 1,65 | 2,40 |
| 5 | 2,00 | 2,90 |
| 6 | 2,35 | 3,40 |

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7)³⁴

(Abrogato)

³⁴ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

| K(cf) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di costi attribuibili alle non domestiche | min | max |
| (A) costi attribuibili alla componente dimensionale | 0,50 | 7,00 |
| (B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile | 0,25 | 3,00 |
| (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili | 0,05 | 2,00 |

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

| Classe di superficie | Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq) |
|----------------------|--|
| Classe 1 | $S \leq 50$ |
| Classe 2 | $50 \leq S < 100$ |
| Classe 3 | $100 \leq S < 150$ |
| Classe 4 | $150 \leq S < 250$ |
| Classe 5 | $250 \leq S < 450$ |
| Classe 6 | $450 \leq S < 800$ |
| Classe 7 | $800 \leq S < 2000$ |
| Classe 8 | $2000 \leq S < 5000$ |
| Classe 9 | $5000 \leq S < 10000$ |
| Classe 10 | $10000 \leq S < 20000$ |
| Classe 11 | $S \geq 20000$ |

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

| Ks(S) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di superficie (base mq) | min | max |
| $S \leq 50$ | 0,01 | 0,30 |
| $50 \leq S < 100$ | 0,02 | 0,40 |
| $100 \leq S < 150$ | 0,02 | 0,80 |
| $150 \leq S < 250$ | 0,04 | 1,40 |
| $250 \leq S < 450$ | 0,06 | 1,80 |
| $450 \leq S < 800$ | 0,10 | 2,60 |
| $800 \leq S < 2000$ | 0,25 | 3,40 |
| $2000 \leq S < 5000$ | 0,30 | 4,20 |
| $5000 \leq S < 10000$ | 0,35 | 5,00 |
| $10000 \leq S < 20000$ | 0,40 | 8,00 |
| $S \geq 20000$ | 0,45 | 14,00 |

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori $K1(v)$, alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto $K2(v)$ e alla zona di servizio $K3(v)$ per la determinazione del $K(v)$ secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|---|------------|------------|
| TIPO contenitore (riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 100 | 1,100 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,050 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,500 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,050 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| 30000 | 0,050 | 0,250 |
| Pressa \geq 20 mc | 0,050 | 0,250 |

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|---|------------|------------|
| TIPO cont. (NON riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,100 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,350 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,100 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |

| K2 (v) legato al materiale raccolto | | |
|--|------------|------------|
| Tipo contenitore | min | max |
| Carta | 0,095 | 0,970 |
| Vetro | 0,000 | 0,015 |
| Plastica-lattine | 0,025 | 0,225 |
| Vetro - plastica - lattine | 0,075 | 0,745 |
| Umido | 0,650 | 3,285 |
| Vegetale | 0,035 | 0,345 |
| Altre raccolte | 0,115 | 1,170 |
| Racc. incentivante Carta su chiamata | 0,155 | 1,575 |
| Vegetale Cimiteri | 0,005 | 0,070 |
| Stoviglie Usa e Getta | 0,060 | 0,600 |
| Raccolta su chiamata | 0,175 | 1,750 |
| Secco | 0,445 | 2,250 |

| K3 (v) | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| Zona servizio | min | max |
| Zona Urbano - servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zona Forese - servizio standard | 0,50 | 1,00 |
| Zona Urbano - servizio commerciale | 1,00 | 2,00 |

| | | |
|--|------|------|
| Zona Forese - servizio commerciale | 1,00 | 1,50 |
| Zona Centro Storico - servizio standard | 1,00 | 4,00 |
| Zona Centro Storico - servizio commerciale | 1,00 | 4,00 |

Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo³⁵

(Abrogato)

³⁵ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali³⁶

(Abrogato)

³⁶ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani³⁷

(Abrogato)

³⁷ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

| Rifiuti | Rapporto C/N | Rifiuti | Rapporto C/N |
|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Scarti di cucina | 12 – 20 | Sfalci d'erba | 12 – 15 |
| Scarti da giardino misti | 20 – 60 | Scarti dell'orto | 11 – 13 |

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| Foglie secche | 30 – 60 | Segatura | 100 - 500 |
| Trucioli di legno | 120 | Corteccia | 100 – 150 |
| Carta e cartone | 120 – 500 | Paglia | 100 |
| Pollina | 10 – 18 | Letame bovino | 20 |
| Letame di cavallo | 20 – 50 | | |

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani³⁸

(Abrogato)

³⁸ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021



COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA**

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27/03/2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del 27/02/2018

Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO I - NORME GENERALI..... | 4 |
| Articolo 1 - Oggetto..... | 4 |
| Articolo 2 - Definizioni..... | 4 |
| Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti..... | 6 |
| TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI | 8 |
| Articolo 4- Soggetto attivo | 8 |
| Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione | 8 |
| Articolo 6 - Soggetti passivi..... | 10 |
| Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria..... | 11 |
| TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA | 12 |
| Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario..... | 12 |
| Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa | 13 |
| Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile..... | 14 |
| Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile | 15 |
| Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree | 16 |
| Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili..... | 17 |
| Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso | 17 |
| Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche..... | 18 |
| Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa | 19 |
| Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini | 20 |
| Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta..... | 20 |
| Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti | 21 |
| Articolo 20 - Mercati | 21 |
| Articolo 21 – Servizi complementari | 21 |
| Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)..... | 22 |
| TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | 22 |
| Articolo 23 - Comunicazione | 22 |
| Articolo 24 - Controllo..... | 23 |
| Articolo 25- Sanzioni | 24 |
| Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento | 24 |
| Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva..... | 25 |
| Articolo 28 - Rimborsi | 25 |
| Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela..... | 26 |
| TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI | 26 |
| Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia..... | 26 |
| Articolo 31 - Entrata in vigore | 26 |
| ALLEGATI..... | 27 |
| Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale | 27 |
| Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale | 29 |
| Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza..... | 31 |
| Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale | 33 |
| Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7)..... | 34 |
| Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche..... | 35 |
| Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche | 36 |

| | |
|---|----|
| Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche | 37 |
| Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)..... | 38 |
| Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo..... | 41 |
| Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali..... | 42 |
| Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani..... | 43 |
| Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali | 45 |
| Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico | 46 |
| Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani | 49 |

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.¹
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. conformità alla normativa vigente.
- 2-bis. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento.²
- 2-ter. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25.³
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

¹ Comma inserito con atto C.C del n.....del 27/02/2018

² Comma inserito con atto C.C del n.....del 27/02/2018

³ Comma inserito con atto C.C del n.....del 27/02/2018

- f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
- g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro-lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- x) rifiuto vegetale: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utenze: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, le attività

di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde e dei rifiuti di origine cimiteriale.

2. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti e si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla normativa regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dal contratto di servizio, stipulato con il Gestore, e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento.
5. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
6. Sono «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
7. Sono assimilati ai rifiuti urbani dal punto di vista qualitativo, ai fini della gestione del servizio e dell'applicazione della Tariffa, i rifiuti non pericolosi elencati nell'Allegato 12 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

8. Restano comunque esclusi dall'assimilazione indipendentemente da qualità e quantità, i rifiuti elencanti nell'Allegato 15.
9. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate.
10. I rifiuti speciali di cui al presente articolo sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla superficie totale di origine rilevata ai fini dell'inquadramento nella classe dimensionale, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica K_d , espresso in $Kg/mq*anno$, relativo alla categoria di appartenenza di cui all'Allegato 5 così come individuati nell'atto di approvazione annuale delle tariffe deliberato dall'amministrazione comunale.
11. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati.
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:

- a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al

comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato

9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere

sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.

7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.
8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei costi unitari previsti dal contratto di gestione del servizio, inseriti nel Piano Finanziario e illustrati nell'allegata relazione tecnica. Tali atti sono predisposti dal Gestore del servizio, per la parte di propria competenza, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'approvazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, fatte salve le eventuali proroghe per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero e tiene conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano state definite tra il Comune ed il Gestore per l'anno a cui il Piano stesso si riferisce. Il Piano tiene altresì conto del contributo per le scuole statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge n. 248 del 2007 e di ogni altro introito comunque afferente la gestione dei rifiuti.
7. Il Comune comunica al Gestore del servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno i costi delle attività eventualmente svolte dal Comune stesso e da ricomprendere nel Piano Finanziario.
8. Nella relazione accompagnatoria sono valutati gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra la previsione e l'ultimo anno consuntivato, nonché rispetto ai dati provvisori dell'anno in corso, con le relative deduzioni e motivazioni. Sono dettagliatamente descritte le eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la copertura dei relativi costi. La relazione accompagnatoria dovrà indicare l'attività di recupero dell'evasione svolta, con elencazione degli atti di recupero emessi.
9. Dovranno essere imputate al Piano Finanziario eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato ed in particolare lo scostamento tra il costo complessivo del servizio dell'ultimo consuntivo ed il gettito teorico annuo del prelievo addebitato all'utenza, al netto di addizionali ed imposte.
10. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo Piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti così qualificati dalla normativa fiscale, in particolare dall'articolo 101, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986, purché siano stati notificati solleciti ad adempiere e sia stata esperita una procedura di recupero, ove ne ricorrano i requisiti di economicità, e sia infruttuosamente scaduto il termine di pagamento della procedura di recupero stabilita.
11. Eventuali realizzazioni di crediti già inseriti come inesigibili nel Piano Finanziario, saranno contabilizzati e considerati quali sopravvenienze attive, e imputate in riduzione dei costi del Piano Finanziario di competenza.

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende quella assegnata alle utenze domestiche ovvero:

- a) Zone standard e forese: un contenitore grigio per rifiuto secco non riciclabile da l. 120, un contenitore azzurro per carta da l. 120 e un contenitore marrone per rifiuti organici da l. 25;
 - b) Zone centro storico: un contenitore grigio per rifiuto secco non riciclabile da l. 30, un contenitore azzurro per carta da l. 30 e un contenitore marrone per rifiuti organici da l. 25.
- 3-bis. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.⁴
4. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5.
 5. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per il rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
 6. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
 7. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall’applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all’Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all’Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall’organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l’istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all’Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all’Allegato 3 al presente regolamento;

⁴ Comma inserito con atto C.C. n. ... del 27/02/2018

- c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
- d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

| numero componenti | lt/anno |
|-------------------|---------|
| 1 | 240 |
| 2 | 360 |
| 3 | 480 |
| 4 | 600 |
| 5 | 720 |
| 6+ | 840 |

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il

- rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
 5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
 6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
 7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
 8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani la Tariffa annuale è commisurata al numero massimo di svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Il Gestore, per quanto previsto agli articoli 3 e 15 comma 2, mantiene la classificazione delle utenze non domestiche sulla base della tabella 4° dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nell'Allegato 5 al presente Regolamento sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
2. Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.
4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni - quali ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito - con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima, quali ad esempio l'albergo con ristorante, viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.
5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.

4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.

E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.

La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.

Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.

In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".

7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche appartenenti alle classi 1 e 9 elencate all'Allegato 5 del presente Regolamento, alle quali il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.
3. In via sperimentale e per il solo anno 2017, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2017 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2016, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2016.
4. In via sperimentale e per il solo anno 2017, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2016. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni dietro corrispettivo o contribuzione.
3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
6. Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione del doppio della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva pari a quella relativa al periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato e riferita al nucleo familiare di appartenenza;
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata di rifiuti non conferibili tramite i cassonetti stradali o il servizio di raccolta porta a porta, è istituito un incentivo per gli utenti che conferiscono determinate frazioni di rifiuti presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di pesatura.

2. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dell'incentivo.
3. L'importo dell'incentivo e le modalità di suddivisione dello stesso tra i singoli utenti sono determinati con atto della Giunta Comunale.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La Tariffa è determinata annualmente in base ai seguenti criteri:
3. L'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
4. le utenze mercatali sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base del D.P.R. n. 158 del 1999. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
5. La Tariffa è riscossa dal Soggetto Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'Ufficio Comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
6. La parte fissa e la parte variabile sono commisurate secondo le modalità di cui agli Allegati 10 e 11 al presente Regolamento.

Articolo 21 - Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani e assimilati eccedenti i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal presente Regolamento o dalla produzione di rifiuti da gestire, anche preferibilmente, con particolari tecniche di raccolta.

3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.⁵

Articolo 22 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

⁵ Comma inserito con atto C.C. n. del 27/02/2018

5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.

Articolo 25- Sanzioni⁶

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a. 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b. 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c. 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di

⁶ Articolo così sostituito con atto C.C. n. del 27/02/2018

costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.⁷

4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni.⁸
5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. ABROGATO⁹
3. Il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.
4. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
7. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

⁷ Comma così sostituito con atto C.C. n. del 27/02/2018

⁸ Comma così sostituito con atto C.C. n. del 27/02/2018

⁹ Comma abrogato con atto C.C. n. del 27/02/2018

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2017.

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd}}{\sum_s K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

$$se: V \leq V_{min} \Rightarrow V = V_{min}$$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se $V \leq V_{\min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{\min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

| Tipologia Rifiuto | Volumi minimi |
|----------------------------|--|
| Secco non riciclabile | Articolo 11 |
| Riciclabili zona ordinaria | Volume standard per frequenza servizio ordinario |

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|--|--|--|---|
| Domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Non quantificate | / |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Domestica condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1 |
| Domestica Condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1 |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro) | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio a pesatura | Lettura della pesata, digitale o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica | Frazioni riciclabili | Lettura dello | Volume vuotato(*) per peso |

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|--------------------------------------|--|---|--|
| singola | servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti | svuotamento da trasponder | specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10 |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10 |

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

| Utenze Domestiche | Ka1 | Ka1 |
|---|------|------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,35 | 1,25 |
| 2 | 0,75 | 1,15 |
| 3 | 0,85 | 1,25 |
| 4 | 0,90 | 1,30 |
| 5 | 0,80 | 1,50 |
| 6 | 0,86 | 1,60 |

| Ka2 (v) legato alla zona | | |
|--------------------------|------|------|
| Zona servizio | min | max |
| Zone a servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zone Forese | 0,50 | 1,00 |
| Zona Centro Storico | 1,00 | 2,00 |

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

| Utenze Domestiche | Kb rapporto | Kb rapporto |
|---|-------------|-------------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,50 | 1,00 |
| 2 | 1,25 | 1,80 |
| 3 | 1,45 | 2,10 |
| 4 | 1,65 | 2,40 |
| 5 | 2,00 | 2,90 |
| 6 | 2,35 | 3,40 |

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7)

| Cate goria | Descrizione attività delle utenze non domestiche | Kc | | Kd | |
|---------------|---|------|-------|-------|-------|
| | | min | max | min | max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, associazioni sportive, locali comunali | 0.40 | 0.67 | 3.28 | 5.50 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0.30 | 0.43 | 2.50 | 3.50 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0.51 | 0.60 | 4.20 | 4.90 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti | 0.76 | 0.88 | 6.25 | 7.21 |
| 5 | Stabilimenti balneari, locali di attività scientifico-sanitarie, studi medici e veterinari, laboratori di analisi | 0.38 | 0.64 | 3.10 | 5.22 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0.34 | 0.51 | 2.82 | 4.22 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1.20 | 1.64 | 9.85 | 13.45 |
| 8 | Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere | 0.95 | 1.08 | 7.76 | 8.88 |
| 9 | Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, comunità | 1.00 | 1.25 | 8.20 | 10.22 |
| 10 | Ospedali, ambulatori ASL | 1.07 | 1.29 | 8.81 | 10.55 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali, assicurazioni | 1.07 | 1.52 | 8.78 | 12.45 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0.55 | 0.61 | 4.50 | 5.03 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0.99 | 1.41 | 8.15 | 11.55 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1.11 | 1.80 | 9.08 | 14.78 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso | 0.60 | 0.83 | 4.92 | 6.81 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1.09 | 1.78 | 8.90 | 14.58 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1.09 | 1.48 | 8.95 | 12.12 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio | 0.82 | 1.03 | 6.76 | 8.48 |
| 19 | Attività artigianali: carrozzeria, autofficina, elettrauto, officina auto e moto, gommista | 1.09 | 1.41 | 8.95 | 11.55 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0.38 | 0.92 | 3.13 | 7.53 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici, tessili ed abbigliamento | 0.55 | 1.09 | 4.50 | 8.91 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5.57 | 9.63 | 45.67 | 78.97 |
| 23 | Mense, birrerie, hamburgerie | 4.85 | 7.63 | 39.78 | 62.55 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria, gelateria | 3.96 | 6.29 | 32.44 | 51.55 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2.02 | 2.76 | 16.55 | 22.67 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1.54 | 2.61 | 12.60 | 21.40 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7.17 | 11.29 | 58.76 | 92.56 |
| 28 | Ipermercati di generi misti, grandi magazzini | 1.56 | 2.74 | 12.82 | 22.45 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari, fiori | 3.50 | 6.92 | 28.70 | 56.78 |
| 30 | Discoteche, night club, sale giochi | 1.04 | 1.91 | 8.56 | 15.68 |

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

| K(cf) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di costi attribuibili alle non domestiche | min | max |
| (A) costi attribuibili alla componente dimensionale | 0,50 | 7,00 |
| (B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile | 0,25 | 3,00 |
| (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili | 0,05 | 2,00 |

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

| Classe di superficie | Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq) |
|----------------------|--|
| Classe 1 | $S \leq 50$ |
| Classe 2 | $50 \leq S < 100$ |
| Classe 3 | $100 \leq S < 150$ |
| Classe 4 | $150 \leq S < 250$ |
| Classe 5 | $250 \leq S < 450$ |
| Classe 6 | $450 \leq S < 800$ |
| Classe 7 | $800 \leq S < 2000$ |
| Classe 8 | $2000 \leq S < 5000$ |
| Classe 9 | $5000 \leq S < 10000$ |
| Classe 10 | $10000 \leq S < 20000$ |
| Classe 11 | $S \geq 20000$ |

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

| Ks(S) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di superficie (base mq) | min | max |
| $S \leq 50$ | 0,01 | 0,30 |
| $50 \leq S < 100$ | 0,02 | 0,40 |
| $100 \leq S < 150$ | 0,02 | 0,80 |
| $150 \leq S < 250$ | 0,04 | 1,40 |
| $250 \leq S < 450$ | 0,06 | 1,80 |
| $450 \leq S < 800$ | 0,10 | 2,60 |
| $800 \leq S < 2000$ | 0,25 | 3,40 |
| $2000 \leq S < 5000$ | 0,30 | 4,20 |
| $5000 \leq S < 10000$ | 0,35 | 5,00 |
| $10000 \leq S < 20000$ | 0,40 | 8,00 |
| $S \geq 20000$ | 0,45 | 14,00 |

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori $K1(v)$, alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto $K2(v)$ e alla zona di servizio $K3(v)$ per la determinazione del $K(v)$ secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|---|------------|------------|
| TIPO contenitore (riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 100 | 1,100 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,050 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,500 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,050 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| 30000 | 0,050 | 0,250 |
| Pressa \geq 20 mc | 0,050 | 0,250 |

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|---|------------|------------|
| TIPO cont. (NON riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,100 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,350 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,100 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |

| K2 (v) legato al materiale raccolto | | |
|--|------------|------------|
| Tipo contenitore | min | max |
| Carta | 0,30 | 0,70 |
| Vetro | 0,15 | 0,70 |
| Plastica-lattine | 0,20 | 0,70 |
| Vetro - plastica - lattine | 0,30 | 0,70 |
| Umido | 0,30 | 2,00 |
| Vegetale | 0,10 | 0,70 |
| Altre raccolte | 0,40 | 0,70 |
| Racc. incentivante Carta su chiamata | 0,05 | 0,70 |
| Vegetale Cimiteri | 0,02 | 0,70 |
| Stoviglie Usa e Getta | 0,05 | 0,70 |
| Raccolta su chiamata | 0,50 | 1,00 |
| Secco | 0,80 | 1,20 |

| K3 (v) | | |
|--|------------|------------|
| Zona servizio | min | max |
| Zona Urbano - servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zona Forese - servizio standard | 0,50 | 1,00 |
| Zona Urbano - servizio commerciale | 1,00 | 2,00 |
| Zona Forese - servizio commerciale | 1,00 | 1,50 |
| Zona Centro Storico - servizio standard | 1,00 | 4,00 |
| Zona Centro Storico - servizio commerciale | 1,00 | 4,00 |

PARTE FISSA

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$T_{fm}(ap, S) = \frac{C_{fm}}{\sum_{ap} Kc(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot Kc(ap) \cdot S$$

con

$T_{fm}(ap, S)$ = Tariffa fissa per utenza mercatale avente posteggio assegnato nel singolo mercato, con superficie S e appartenente alla categoria “ap” (€);

C_{fm} = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra relativo allo svolgimento del servizio in tutti i mercati (€);

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria “ap” (m²);

$Kc(ap)$ = coefficiente per l’attribuzione della parte fissa alle singole utenze mercatali, di cui all’Allegato 11;

S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all’utenza mercatale (m²), con un minimo di 10 m². Per la Categoria 1 la superficie massima applicabile è di 80 m².

PARTE VARIABILE

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$T_{vm}(ap, S) = \frac{C_{vm}}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S$$

con

C_{vm} = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze mercatali nel periodo di riferimento e con superficie S (€);

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria “ap” (m²);

$Kd(ap)$ = coefficiente per l’attribuzione della parte variabile delle singole utenze mercatali, di cui all’Allegato 11;

S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all’utenza mercatale (m²), con un minimo di 10 m². Per la Categoria 1 la superficie massima applicabile è di 80 m².

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali

| Utenze Mercatali | K c | |
|--|------------|------------|
| Descrizione Categoria "Banchi di mercato" | min | max |
| Banchi di mercato di beni durevoli | 0,59 | 2,04 |
| Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli | 2,04 | 6,92 |
| Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli | 2,04 | 6,92 |
| Banchi di mercato genere alimentari – fiori e piante non sementi | 2,04 | 6,92 |
| Banchi di mercato genere alimentari - gastronomie | 2,04 | 6,92 |
| Banchi di mercato genere alimentari - formaggi | 2,04 | 6,92 |
| Banchi di mercato genere alimentari - dolciumi | 2,04 | 6,92 |

| Utenze Mercatali | K d | |
|--|------------|------------|
| Descrizione Categoria "Banchi di mercato" | min | max |
| Banchi di mercato di beni durevoli | 4,81 | 16,73 |
| Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli | 28,7 | 56,78 |
| Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli | 28,7 | 56,78 |
| Banchi di mercato genere alimentari – fiori e piante non sementi | 28,7 | 56,78 |
| Banchi di mercato genere alimentari - gastronomie | 28,7 | 56,78 |
| Banchi di mercato genere alimentari - formaggi | 28,7 | 56,78 |
| Banchi di mercato genere alimentari - dolciumi | 28,7 | 56,78 |

Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani

Sono assimilati ai Rifiuti Urbani i seguenti Rifiuti Speciali:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della panificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi,
- caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai Rifiuti Urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. n. 254 del 2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolciumi (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

| Rifiuti | Rapporto C/N | Rifiuti | Rapporto C/N |
|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Scarti di cucina | 12 – 20 | Sfalci d'erba | 12 – 15 |
| Scarti da giardino misti | 20 – 60 | Scarti dell'orto | 11 – 13 |

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| Foglie secche | 30 – 60 | Segatura | 100 - 500 |
| Trucioli di legno | 120 | Corteccia | 100 – 150 |
| Carta e cartone | 120 – 500 | Paglia | 100 |
| Pollina | 10 – 18 | Letame bovino | 20 |
| Letame di cavallo | 20 – 50 | | |

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività

microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani

- Rifiuti da demolizione e costruzione; rifiuti da attività di scavo;
- rifiuti di natura vegetale derivanti dall'attività di realizzazione e manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi in genere, se derivanti dalla attività primaria dell'impresa;
- rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali tranne che per i rifiuti prodotti:
 - ✓ dalle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti;
 - ✓ dalle aree destinate alla commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione;
 - ✓ dalle aree di ristorazione e/o pernottamento e di preparazione degli alimenti (cucine e dispense) delle attività agrituristiche e di turismo rurale;
 - ✓ dalle aree destinate alle attività amministrative dell'azienda agricola (uffici);
- pneumatici dismessi;
- rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina;
- oli esausti e gli altri rifiuti non aventi consistenza solida derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio, se non direttamente conferiti dal produttore presso il Centro di Raccolta;
- toner per stampa esauriti, anche se non pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa;
- batterie e accumulatori, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa;
- oli e lubrificanti esausti, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa;
- solventi, diluenti, vernici e smalti, relativi residui e contenitori;
- adesivi e relativi residui e contenitori;
- pesticidi e relativi contenitori;
- qualsiasi rifiuto speciale la cui assimilazione sia espressamente vietata dalle norme vigenti;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie, ovvero da strutture pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle veterinarie, con riferimento a quelle assoggettate ad autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria, se derivanti da locali non soggetti al pagamento della Tariffa;
- rifiuti derivanti da attività industriali, da attività artigianali di produzione di beni e da attività artigianali di servizio diverse dai servizi alla persona o alla residenza, provenienti dalle sale di lavorazione; è facoltà delle attività produttive richiedere espressamente l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle suddette sale di lavorazione previo accertamento da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio;
- rifiuti costituiti da imballaggi terziari.

COMUNE DI MIRANDOLA
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA**

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/02/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

Sommario

| | |
|--|----|
| TITOLO I - NORME GENERALI..... | 4 |
| Articolo 1 - Oggetto..... | 4 |
| Articolo 2 - Definizioni..... | 4 |
| Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti..... | 6 |
| TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI | 8 |
| Articolo 4- Soggetto attivo | 8 |
| Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione | 8 |
| Articolo 6 - Soggetti passivi..... | 10 |
| Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria..... | 11 |
| TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA | 12 |
| Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario..... | 12 |
| Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa | 13 |
| Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile..... | 14 |
| Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile | 15 |
| Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree | 17 |
| Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili..... | 17 |
| Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani..... | 17 |
| Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta | 18 |
| Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso | 20 |
| Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche..... | 20 |
| Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa | 21 |
| Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini | 22 |
| Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta..... | 23 |
| Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti | 24 |
| Articolo 20 - Mercati | 24 |
| Articolo 21 – Servizi complementari | 24 |
| Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA) | 25 |
| TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | 25 |
| Articolo 23 - Comunicazione | 25 |
| Articolo 24 - Controllo..... | 26 |
| Articolo 25- Sanzioni | 27 |
| Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento | 27 |
| Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva..... | 28 |
| Articolo 28 - Rimborsi | 28 |
| Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela..... | 29 |
| TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI | 29 |
| Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia..... | 29 |
| Articolo 31 - Entrata in vigore | 29 |
| ALLEGATI..... | 30 |
| Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale | 30 |
| Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale | 32 |
| Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza..... | 34 |
| Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale..... | 36 |

| | |
|--|----|
| Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7)..... | 37 |
| Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche..... | 38 |
| Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche..... | 39 |
| Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche..... | 40 |
| Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)..... | 41 |
| Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo..... | 44 |
| Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali..... | 45 |
| Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani..... | 46 |
| Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali..... | 47 |
| Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico..... | 48 |
| Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani..... | 51 |

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento.
4. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro–lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

- x) rifiuto vegetale: rifiuti proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utente: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti¹

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006 e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

¹ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
 5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.lgs, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.²
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di

² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

- arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da

parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato

9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case

protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.

8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti.³
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.⁴
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera.⁵
6. *(abrogato)*⁶
7. *(abrogato)*⁷
8. *(abrogato)*⁸

³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁴ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁶ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁷ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁸ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

9. *(abrogato)*⁹
10. *(abrogato)*¹⁰
11. *(abrogato)*¹¹

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. un contenitore grigio da l. 30;
 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:

⁹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹⁰ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹¹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
- iii. Zone Forese:
1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.¹²
4. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.
 5. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5. L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.¹³
 6. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per i rifiuti secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
 7. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
 8. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall’applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all’Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
 9. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell’interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.¹⁴

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

¹² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹³ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹⁴ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

| numero componenti | lt/anno |
|-------------------|---------|
| 1 | 240 |
| 2 | 360 |
| 3 | 480 |
| 4 | 600 |
| 5 | 720 |
| 6+ | 840 |

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
 6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
 7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
 8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard.¹⁵
 9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del

¹⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.¹⁶

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree¹⁷

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno con diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani¹⁸

¹⁶ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹⁷ Articolo così sostituito con delibera di Consigli Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹⁸ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 9, comma 1, lett. b).Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta¹⁹

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:

¹⁹ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

- ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
- ✓ l'ubicazione degli immobili di riferimento;
- ✓ il codice ATECO principale;
- ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
- ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore – fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero

dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 - Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.

3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.
 E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.
 La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.
 Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.
 In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".
7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.

2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.²⁰
3. In via sperimentale e per il solo anno 2018, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2018 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2017, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2017.
4. In via sperimentale e per il solo anno 2018, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2017. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi, dietro corrispettivo o contribuzione.²¹

²⁰ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²¹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.²²
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
6. Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all'art. 9 comma 6;²³
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta²⁴

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L'importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l'ammontare della parte variabile prevista all'art. 11 comma 4.
2. Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.

²² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²⁴ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
6. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati²⁵

(Abrogato)

Articolo 21 - Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.²⁶
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da

²⁵ Articolo abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

²⁶ Lettera così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Articolo 22 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.

8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di

formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.²⁷

Articolo 25- Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d) minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della “dotazione standard” come previsto dall'art. 9 comma 5.²⁸
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di

²⁷ Comma introdotto con delibera del Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²⁸ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.

4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni.
- 4-bis - Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.²⁹
5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. Il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.
3. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
6. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la

²⁹ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

- nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
 3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
 4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
 5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2018.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd}}{\sum_s K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se: $V \leq V_{\min} \Rightarrow V = V_{\min}$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{\min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se $V \leq V_{\min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{\min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

| Tipologia Rifiuto | Volumi minimi |
|----------------------------|--|
| Secco non riciclabile | Articolo 11 |
| Riciclabili zona ordinaria | Volume standard per frequenza servizio ordinario |

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|--|--|--|---|
| Domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Non quantificate | / |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Domestica condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1 |
| Domestica Condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1 |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro) | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio a pesatura | Lettura della pesata, digitale o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica | Frazioni riciclabili | Lettura dello | Volume vuotato(*) per peso |

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|-----------------------------------|--|---|--|
| singola | servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti | svuotamento da trasponder | specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10 |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10 |

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

| Utenze Domestiche | Ka1 | Ka1 |
|---|------|------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,35 | 1,25 |
| 2 | 0,75 | 1,15 |
| 3 | 0,85 | 1,25 |
| 4 | 0,90 | 1,30 |
| 5 | 0,80 | 1,50 |
| 6 | 0,86 | 1,60 |

| Ka2 (v) legato alla zona | | |
|--------------------------|------|------|
| Zona servizio | min | max |
| Zone a servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zone Forese | 0,50 | 1,00 |
| Zona Centro Storico | 1,00 | 2,00 |

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

| Utenze Domestiche | Kb rapporto | Kb rapporto |
|---|-------------|-------------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,50 | 1,00 |
| 2 | 1,25 | 1,80 |
| 3 | 1,45 | 2,10 |
| 4 | 1,65 | 2,40 |
| 5 | 2,00 | 2,90 |
| 6 | 2,35 | 3,40 |

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7)³⁰

³⁰ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

| K(cf) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di costi attribuibili alle non domestiche | min | max |
| (A) costi attribuibili alla componente dimensionale | 0,50 | 7,00 |
| (B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile | 0,25 | 3,00 |
| (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili | 0,05 | 2,00 |

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

| Classe di superficie | Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq) |
|----------------------|--|
| Classe 1 | $S \leq 50$ |
| Classe 2 | $50 \leq S < 100$ |
| Classe 3 | $100 \leq S < 150$ |
| Classe 4 | $150 \leq S < 250$ |
| Classe 5 | $250 \leq S < 450$ |
| Classe 6 | $450 \leq S < 800$ |
| Classe 7 | $800 \leq S < 2000$ |
| Classe 8 | $2000 \leq S < 5000$ |
| Classe 9 | $5000 \leq S < 10000$ |
| Classe 10 | $10000 \leq S < 20000$ |
| Classe 11 | $S \geq 20000$ |

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

| Ks(S) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di superficie (base mq) | min | max |
| $S \leq 50$ | 0,01 | 0,30 |
| $50 \leq S < 100$ | 0,02 | 0,40 |
| $100 \leq S < 150$ | 0,02 | 0,80 |
| $150 \leq S < 250$ | 0,04 | 1,40 |
| $250 \leq S < 450$ | 0,06 | 1,80 |
| $450 \leq S < 800$ | 0,10 | 2,60 |
| $800 \leq S < 2000$ | 0,25 | 3,40 |
| $2000 \leq S < 5000$ | 0,30 | 4,20 |
| $5000 \leq S < 10000$ | 0,35 | 5,00 |
| $10000 \leq S < 20000$ | 0,40 | 8,00 |
| $S \geq 20000$ | 0,45 | 14,00 |

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)³¹

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| TIPO contenitore (riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 100 | 1,100 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,050 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,500 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,050 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| 30000 | 0,050 | 0,250 |
| Pressa ≥ 20 mc | 0,050 | 0,250 |

³¹ Allegato modificato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|---|------------|------------|
| TIPO cont. (NON riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,100 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,350 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,100 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |

| K2 (v) legato al materiale raccolto | | |
|--|------------|------------|
| Tipo contenitore | min | max |
| Carta | 0,095 | 0,970 |
| Vetro | 0,000 | 0,015 |
| Plastica-lattine | 0,025 | 0,225 |
| Vetro - plastica - lattine | 0,075 | 0,745 |
| Umido | 0,650 | 3,285 |
| Vegetale | 0,035 | 0,345 |
| Altre raccolte | 0,115 | 1,170 |
| Racc. incentivante Carta su chiamata | 0,155 | 1,575 |
| Vegetale Cimiteri | 0,005 | 0,070 |
| Stoviglie Usa e Getta | 0,060 | 0,600 |
| Raccolta su chiamata | 0,175 | 1,750 |
| Secco | 0,445 | 2,250 |

| K3 (v) | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| Zona servizio | min | max |
| Zona Urbano - servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zona Forese - servizio standard | 0,50 | 1,00 |
| Zona Urbano - servizio commerciale | 1,00 | 2,00 |
| Zona Forese - servizio commerciale | 1,00 | 1,50 |

| | | |
|--|------|------|
| Zona Centro Storico - servizio standard | 1,00 | 4,00 |
| Zona Centro Storico - servizio commerciale | 1,00 | 4,00 |

Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo³²

³² Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali³³

³³ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

³⁴ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

| Rifiuti | Rapporto C/N | Rifiuti | Rapporto C/N |
|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Scarti di cucina | 12 – 20 | Sfalci d'erba | 12 – 15 |
| Scarti da giardino misti | 20 – 60 | Scarti dell'orto | 11 – 13 |

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| Foglie secche | 30 – 60 | Segatura | 100 - 500 |
| Trucioli di legno | 120 | Corteccia | 100 – 150 |
| Carta e cartone | 120 – 500 | Paglia | 100 |
| Pollina | 10 – 18 | Letame bovino | 20 |
| Letame di cavallo | 20 – 50 | | |

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività

microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

³⁵ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

COMUNE DI MEDOLLA
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO I - NORME GENERALI..... | 4 |
| Articolo 1 - Oggetto..... | 4 |
| Articolo 2 - Definizioni..... | 4 |
| Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti | 6 |
| TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI..... | 8 |
| Articolo 4- Soggetto attivo | 8 |
| Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione | 8 |
| Articolo 6 - Soggetti passivi..... | 10 |
| Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria | 11 |
| TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA..... | 12 |
| Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario | 12 |
| Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa | 13 |
| Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile..... | 14 |
| Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile | 15 |
| Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree..... | 17 |
| Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili | 17 |
| Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani | 17 |
| Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta | 18 |
| Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso..... | 20 |
| Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche | 20 |
| Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa..... | 21 |
| Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini..... | 22 |
| Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta | 23 |
| Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti..... | 24 |
| Articolo 20 - Mercati | 24 |
| Articolo 21 – Servizi complementari | 24 |
| Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA) | 25 |
| TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI..... | 25 |
| Articolo 23 - Comunicazione | 25 |
| Articolo 24 - Controllo..... | 26 |
| Articolo 25- Sanzioni | 27 |
| Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento..... | 27 |
| Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva..... | 28 |
| Articolo 28 - Rimborsi..... | 28 |
| Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela | 29 |
| TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI..... | 29 |
| Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia | 29 |
| Articolo 31 - Entrata in vigore | 29 |
| ALLEGATI..... | 30 |
| Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale | 30 |
| Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale | 32 |
| Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza..... | 34 |
| Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale | 36 |

| | |
|--|----|
| Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7)..... | 37 |
| Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche | 38 |
| Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche..... | 39 |
| Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche..... | 40 |
| Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8) | 41 |
| Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo..... | 44 |
| Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali..... | 45 |
| Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani..... | 46 |
| Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali..... | 47 |
| Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico..... | 48 |
| Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani..... | 51 |

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento.
4. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro–lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

- x) rifiuto vegetale: rifiuti proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utente: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti¹

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006 e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
 5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.lgs, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di

arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da

parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato

9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case

protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.

8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~, per tutte le attività in esso rientranti.
 2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.
 3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
 4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
 5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera.
 6. *(abrogato)*
 7. *(abrogato)*
 8. *(abrogato)*
-

9. *(abrogato)*⁹
10. *(abrogato)*¹⁰
11. *(abrogato)*¹¹

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. un contenitore grigio da l. 30;
 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:

1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
- iii. Zone Forese:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.
4. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.
5. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5. L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.
6. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per il rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
7. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
8. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall’applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all’Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
9. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell’interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

| numero componenti | lt/anno |
|-------------------|---------|
| 1 | 240 |
| 2 | 360 |
| 3 | 480 |
| 4 | 600 |
| 5 | 720 |
| 6+ | 840 |

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
 6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
 7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
 8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard.
 9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del

presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno con diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestable. La superficie calpestable dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13- bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 9, comma 1, lett. b).Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
 2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
-

- ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
- ✓ l'ubicazione degli immobili di riferimento;
- ✓ il codice ATECO principale;
- ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
- ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore – fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero

dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 - Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.

3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.
 E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.
 La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.
 Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.
 In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".
7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.

2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.
3. In via sperimentale e per il solo anno 2018, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2018 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2017, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2017.
4. In via sperimentale e per il solo anno 2018, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2017. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi, dietro corrispettivo o contribuzione.

3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
6. Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all'art. 9 comma 6
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L'importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l'ammontare della parte variabile prevista all'art. 11 comma 4.
2. Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.

4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
6. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati

(Abrogato)

Articolo 21 - Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da

utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Articolo 22 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.

8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di

formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.

Articolo 25- Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d) minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della "dotazione standard" come previsto dall'art. 9 comma 5.
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di

costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.

4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni.
- 4-bis - Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.
5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. Il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.
3. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
6. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la

- nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
 3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
 4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
 5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2018.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);
n = numero dei componenti del nucleo familiare;
N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;
Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);
Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con
Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);
Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);
q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),
Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);
Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd}}{\sum_S K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all’Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all’interno di ognuna delle classi di superficie S, così come definite all’Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l’utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all’Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se: $V \leq V_{\min} \Rightarrow V = V_{\min}$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all’Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all’utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all’Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{\min} = volume standard minimo, assegnato all’utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se $V \leq V_{\min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{\min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

| Tipologia Rifiuto | Volumi minimi |
|----------------------------|--|
| Secco non riciclabile | Articolo 11 |
| Riciclabili zona ordinaria | Volume standard per frequenza servizio ordinario |

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Non quantificate | / |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Domestica condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1 |
| Domestica Condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1 |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro) | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio a pesatura | Lettura della pesata, digitale o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica | Frazioni riciclabili | Lettura dello | Volume vuotato(*) per peso |

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|--------------------------------------|--|---|---|
| singola | servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti | svuotamento da trasponder | specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all' Allegato 10 |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all' Allegato 10 |

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

| Utenze Domestiche | Ka1 | Ka1 |
|---|------|------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,35 | 1,25 |
| 2 | 0,75 | 1,15 |
| 3 | 0,85 | 1,25 |
| 4 | 0,90 | 1,30 |
| 5 | 0,80 | 1,50 |
| 6 | 0,86 | 1,60 |

| Ka2 (v) legato alla zona | | |
|--------------------------|------|------|
| Zona servizio | min | max |
| Zone a servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zone Forese | 0,50 | 1,00 |
| Zona Centro Storico | 1,00 | 2,00 |

Kb= coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

| Utenze Domestiche | Kb rapporto | Kb rapporto |
|---|-------------|-------------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,50 | 1,00 |
| 2 | 1,25 | 1,80 |
| 3 | 1,45 | 2,10 |
| 4 | 1,65 | 2,40 |
| 5 | 2,00 | 2,90 |
| 6 | 2,35 | 3,40 |

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7)³⁰

³⁰ Allegato abrogato

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

| K(cf) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di costi attribuibili alle non domestiche | min | max |
| (A) costi attribuibili alla componente dimensionale | 0,50 | 7,00 |
| (B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile | 0,25 | 3,00 |
| (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili | 0,05 | 2,00 |

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

| Classe di superficie | Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq) |
|----------------------|--|
| Classe 1 | $S \leq 50$ |
| Classe 2 | $50 \leq S < 100$ |
| Classe 3 | $100 \leq S < 150$ |
| Classe 4 | $150 \leq S < 250$ |
| Classe 5 | $250 \leq S < 450$ |
| Classe 6 | $450 \leq S < 800$ |
| Classe 7 | $800 \leq S < 2000$ |
| Classe 8 | $2000 \leq S < 5000$ |
| Classe 9 | $5000 \leq S < 10000$ |
| Classe 10 | $10000 \leq S < 20000$ |
| Classe 11 | $S \geq 20000$ |

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

| Ks(S) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di superficie (base mq) | min | max |
| $S \leq 50$ | 0,01 | 0,30 |
| $50 \leq S < 100$ | 0,02 | 0,40 |
| $100 \leq S < 150$ | 0,02 | 0,80 |
| $150 \leq S < 250$ | 0,04 | 1,40 |
| $250 \leq S < 450$ | 0,06 | 1,80 |
| $450 \leq S < 800$ | 0,10 | 2,60 |
| $800 \leq S < 2000$ | 0,25 | 3,40 |
| $2000 \leq S < 5000$ | 0,30 | 4,20 |
| $5000 \leq S < 10000$ | 0,35 | 5,00 |
| $10000 \leq S < 20000$ | 0,40 | 8,00 |
| $S \geq 20000$ | 0,45 | 14,00 |

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)³¹

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|---|------------|------------|
| TIPO contenitore (riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 100 | 1,100 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,050 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,500 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,050 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| 30000 | 0,050 | 0,250 |
| Pressa ≥ 20 mc | 0,050 | 0,250 |

³¹ Allegato modificato

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|---|------------|------------|
| TIPO cont. (NON riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,100 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,350 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,100 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |

| K2 (v) legato al materiale raccolto | | |
|--|------------|------------|
| Tipo contenitore | min | max |
| Carta | 0,095 | 0,970 |
| Vetro | 0,000 | 0,015 |
| Plastica-lattine | 0,025 | 0,225 |
| Vetro - plastica - lattine | 0,075 | 0,745 |
| Umido | 0,650 | 3,285 |
| Vegetale | 0,035 | 0,345 |
| Altre raccolte | 0,115 | 1,170 |
| Racc. incentivante Carta su chiamata | 0,155 | 1,575 |
| Vegetale Cimiteri | 0,005 | 0,070 |
| Stoviglie Usa e Getta | 0,060 | 0,600 |
| Raccolta su chiamata | 0,175 | 1,750 |
| Secco | 0,445 | 2,250 |

| K3 (v) | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| Zona servizio | min | max |
| Zona Urbano - servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zona Forese - servizio standard | 0,50 | 1,00 |
| Zona Urbano - servizio commerciale | 1,00 | 2,00 |
| Zona Forese - servizio commerciale | 1,00 | 1,50 |

| | | |
|--|------|------|
| Zona Centro Storico - servizio standard | 1,00 | 4,00 |
| Zona Centro Storico - servizio commerciale | 1,00 | 4,00 |

Allegato 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo³²

³² Allegato abrogato.

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali³³

³³ Allegato abrogato

³⁴ Allegato abrogato con delibera

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;

- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

| Rifiuti | Rapporto C/N | Rifiuti | Rapporto C/N |
|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Scarti di cucina | 12 – 20 | Sfalci d'erba | 12 – 15 |
| Scarti da giardino misti | 20 – 60 | Scarti dell'orto | 11 – 13 |

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| Foglie secche | 30 – 60 | Segatura | 100 - 500 |
| Trucioli di legno | 120 | Corteccia | 100 – 150 |
| Carta e cartone | 120 – 500 | Paglia | 100 |
| Pollina | 10 – 18 | Letame bovino | 20 |
| Letame di cavallo | 20 – 50 | | |

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività

microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

³⁵ Allegato abrogato

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.del30/06/2021

Sommario

| | |
|--|----|
| TITOLO I - NORME GENERALI..... | 4 |
| Articolo 1 - Oggetto..... | 4 |
| Articolo 2 - Definizioni..... | 4 |
| Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti..... | 6 |
| TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI..... | 8 |
| Articolo 4- Soggetto attivo..... | 8 |
| Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione..... | 8 |
| Articolo 6 - Soggetti passivi..... | 9 |
| Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria..... | 10 |
| TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA..... | 12 |
| Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario..... | 12 |
| Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa..... | 12 |
| Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile..... | 14 |
| Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile..... | 14 |
| Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree..... | 16 |
| Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili..... | 16 |
| Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani..... | 17 |
| Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta..... | 17 |
| Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso..... | 19 |
| Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche..... | 19 |
| Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa..... | 20 |
| Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta..... | 22 |
| Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti..... | 23 |
| Articolo 20 – Mercati (abrogato)..... | 23 |
| Articolo 21 – Servizi complementari..... | 23 |
| Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)..... | 23 |
| TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI..... | 24 |
| Articolo 23 - Comunicazione..... | 24 |
| Articolo 24 - Controllo..... | 24 |
| Articolo 25- Sanzioni..... | 25 |
| Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento..... | 26 |
| Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva..... | 27 |
| Articolo 28 - Rimborsi..... | 27 |
| Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela..... | 28 |
| TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI..... | 28 |
| Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia..... | 28 |
| Articolo 31 - Entrata in vigore..... | 28 |
| ALLEGATI..... | 29 |
| Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale..... | 29 |
| Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale..... | 31 |
| Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza..... | 33 |
| Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale..... | 35 |
| Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7)-Abrogato..... | 36 |

| | |
|--|----|
| Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche | 37 |
| Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche | 38 |
| Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche..... | 39 |
| Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8) | 40 |
| Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo (soppresso) | 42 |
| Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali (soppresso) | 43 |
| Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani (soppresso) | 44 |
| Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali..... | 45 |
| Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico..... | 46 |
| Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani (soppresso) | 48 |

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento.
4. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro–lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

- x) rifiuto vegetale: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utente: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;

- e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato
 9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque,

dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal

servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.
8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per tutte le attività in esso rientranti.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all’incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d’utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d’utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell’Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell’utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell’Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell’applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per “dotazione standard” si intende
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;

- ii. Zone Centro Storico:
 - 1. un contenitore grigio da l. 30;
 - 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 - 3. un contenitore marrone da l. 25;
 - 4. un contenitore verde da l. 120;
- b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 - 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 - 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:
 - 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 - 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - iii. Zone Forese:
 - 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 - 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.
- 4. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.
- 5. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5. L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.
- 6. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per il rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
- 7. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.

8. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all'Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
9. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell'interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.

4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
- a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

| numero componenti | lt/anno |
|-------------------|---------|
| 1 | 240 |
| 2 | 360 |
| 3 | 480 |
| 4 | 600 |
| 5 | 720 |
| 6+ | 840 |

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard
9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da

parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno con diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 9, comma 1, lett. b).Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - ✓ l'ubicazione degli immobili di riferimento;
 - ✓ il codice ATECO principale;

- ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
- ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore – fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve

avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 - Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.

5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.
 E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.
 La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.
 Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.
 In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".
7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.
3. Per le utenze non domestiche appartenenti alle classi 1 e 9 elencate all'Allegato 5 del presente Regolamento, alle quali il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni

o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.

4. In via sperimentale e per il solo anno 2017, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2017 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2016, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2016
 5. In via sperimentale e per il solo anno 2017, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2016. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.
1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".
 2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi, dietro corrispettivo o contribuzione.
 3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
 4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.
 5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;

- b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici “usa e getta”.
6. Al venir meno delle condizioni indicate all’articolo precedente, l’utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
 7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
 8. Con la richiesta di accesso all’iniziativa l’interessato autorizza l’esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
 9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l’automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l’applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l’applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all’art. 9 comma 6;
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L’importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l’ammontare della parte variabile prevista all’art. 11 comma 4.
2. Allo scopo di promuovere la riduzione all’origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi “pseudo-sanitari” riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d’esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d’abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell’importo dei suddetti incentivi.
6. L’importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati (abrogato)

Articolo 21 - Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Articolo 22 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.

4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.

Articolo 25- Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;

- c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d) minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della “dotazione standard” come previsto dall’art. 9 comma 5.
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l’atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell’atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta..
 4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
 5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall’Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l’obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
 2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell’utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all’interno dello sportello online del sito del Gestore.
 3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l’adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l’importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall’articolo 25, comma 1.
 4. Qualora l’utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell’atto di contestazione¹ di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l’attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l’elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni.
- 4-bis - Qualora l’Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall’art. 9, comma 3.

5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. Il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.
3. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
6. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.

5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2018.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd}}{\sum_S K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se: $V \leq V_{\min} \Rightarrow V = V_{\min}$

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{\min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se: $V \leq V_{\min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{\min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

| Tipologia Rifiuto | Volumi minimi |
|----------------------------|--|
| Secco non riciclabile | Articolo 11 |
| Riciclabili zona ordinaria | Volume standard per frequenza servizio ordinario |

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|--|--|--|--|
| Domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Non quantificate | / |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Domestica condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all' Allegato 1 |
| Domestica Condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all' Allegato 1 |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro) | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio a pesatura | Lettura della pesata, digitale o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica | Frazioni riciclabili | Lettura dello | Volume vuotato(*) per peso |

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|--------------------------------------|--|---|---|
| singola | servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti | svuotamento da trasponder | specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all' Allegato 10 |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all' Allegato 10 |

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

| Utenze Domestiche | Ka1 | Ka1 |
|---|------|------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,35 | 1,25 |
| 2 | 0,75 | 1,15 |
| 3 | 0,85 | 1,25 |
| 4 | 0,90 | 1,30 |
| 5 | 0,80 | 1,50 |
| 6 | 0,86 | 1,60 |

| Ka2 (v) legato alla zona | | |
|--------------------------|------|------|
| Zona servizio | min | max |
| Zone a servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zone Forese | 0,50 | 1,00 |
| Zona Centro Storico | 1,00 | 2,00 |

Kb= coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

| Utenze Domestiche | Kb rapporto | Kb rapporto |
|---|-------------|-------------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,50 | 1,00 |
| 2 | 1,25 | 1,80 |
| 3 | 1,45 | 2,10 |
| 4 | 1,65 | 2,40 |
| 5 | 2,00 | 2,90 |
| 6 | 2,35 | 3,40 |

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7)-Abrogato -

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

| K(cf) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di costi attribuibili alle non domestiche | min | max |
| (A) costi attribuibili alla componente dimensionale | 0,50 | 7,00 |
| (B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile | 0,25 | 3,00 |
| (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili | 0,05 | 2,00 |

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

| Classe di superficie | Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq) |
|----------------------|--|
| Classe 1 | $S \leq 50$ |
| Classe 2 | $50 \leq S < 100$ |
| Classe 3 | $100 \leq S < 150$ |
| Classe 4 | $150 \leq S < 250$ |
| Classe 5 | $250 \leq S < 450$ |
| Classe 6 | $450 \leq S < 800$ |
| Classe 7 | $800 \leq S < 2000$ |
| Classe 8 | $2000 \leq S < 5000$ |
| Classe 9 | $5000 \leq S < 10000$ |
| Classe 10 | $10000 \leq S < 20000$ |
| Classe 11 | $S \geq 20000$ |

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

| Ks(S) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di superficie (base mq) | min | max |
| $S \leq 50$ | 0,01 | 0,30 |
| $50 \leq S < 100$ | 0,02 | 0,40 |
| $100 \leq S < 150$ | 0,02 | 0,80 |
| $150 \leq S < 250$ | 0,04 | 1,40 |
| $250 \leq S < 450$ | 0,06 | 1,80 |
| $450 \leq S < 800$ | 0,10 | 2,60 |
| $800 \leq S < 2000$ | 0,25 | 3,40 |
| $2000 \leq S < 5000$ | 0,30 | 4,20 |
| $5000 \leq S < 10000$ | 0,35 | 5,00 |
| $10000 \leq S < 20000$ | 0,40 | 8,00 |
| $S \geq 20000$ | 0,45 | 14,00 |

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|---|------------|------------|
| TIPO contenitore (riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 100 | 1,100 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,050 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,500 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,050 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| 30000 | 0,050 | 0,250 |
| Pressa ≥ 20 mc | 0,050 | 0,250 |

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|---|------------|------------|
| TIPO cont. (NON riciclabile) | min | max |

| | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,100 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,350 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,100 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |

| K2 (v) legato al materiale raccolto | | |
|--|------------|------------|
| Tipo contenitore | min | max |
| Carta | 0,095 | 0,970 |
| Vetro | 0,000 | 0,015 |
| Plastica-lattine | 0,025 | 0,225 |
| Vetro - plastica - lattine | 0,075 | 0,745 |
| Umido | 0,650 | 3,285 |
| Vegetale | 0,035 | 0,345 |
| Altre raccolte | 0,115 | 1,170 |
| Racc. incentivante Carta su chiamata | 0,155 | 1,575 |
| Vegetale Cimiteri | 0,005 | 0,070 |
| Stoviglie Usa e Getta | 0,060 | 0,600 |
| Raccolta su chiamata | 0,175 | 1,750 |
| Secco | 0,445 | 2,250 |

| K3 (v) | | |
|--|------------|------------|
| Zona servizio | min | max |
| Zona Urbano - servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zona Forese - servizio standard | 0,50 | 1,00 |
| Zona Urbano - servizio commerciale | 1,00 | 2,00 |
| Zona Forese - servizio commerciale | 1,00 | 1,50 |
| Zona Centro Storico - servizio standard | 1,00 | 4,00 |
| Zona Centro Storico - servizio commerciale | 1,00 | 4,00 |

Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo (soppresso)

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali (soppresso)

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;

- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

| Rifiuti | Rapporto C/N | Rifiuti | Rapporto C/N |
|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Scarti di cucina | 12 – 20 | Sfalci d'erba | 12 – 15 |
| Scarti da giardino misti | 20 – 60 | Scarti dell'orto | 11 – 13 |

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| Foglie secche | 30 – 60 | Segatura | 100 - 500 |
| Trucioli di legno | 120 | Corteccia | 100 – 150 |
| Carta e cartone | 120 – 500 | Paglia | 100 |
| Pollina | 10 – 18 | Letame bovino | 20 |
| Letame di cavallo | 20 – 50 | | |

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività

microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

COMUNE DI SAN POSSIDONIO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/3/2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26/2/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del 00/6/2021

Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO I - NORME GENERALI..... | 4 |
| Articolo 1 - Oggetto..... | 4 |
| Articolo 2 - Definizioni..... | 4 |
| Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti..... | 6 |
| TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI | 8 |
| Articolo 4- Soggetto attivo | 8 |
| Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione | 8 |
| Articolo 6 - Soggetti passivi..... | 10 |
| Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria | 11 |
| TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA | 12 |
| Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario..... | 12 |
| Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa | 13 |
| Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile..... | 15 |
| Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile | 15 |
| Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree | 17 |
| Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili..... | 17 |
| Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani..... | 18 |
| Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta | 18 |
| Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso | 20 |
| Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche..... | 20 |
| Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa | 22 |
| Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini | 23 |
| Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta..... | 23 |
| Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti | 24 |
| Articolo 20 - Mercati | 24 |
| Articolo 21 – Servizi complementari | 24 |
| Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA) | 25 |
| TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | 25 |
| Articolo 23 - Comunicazione | 25 |
| Articolo 24 - Controllo..... | 26 |
| Articolo 25- Sanzioni | 27 |
| Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento | 28 |
| Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva..... | 28 |
| Articolo 28 - Rimborsi | 29 |
| Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela..... | 29 |
| TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI | 30 |
| Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia..... | 30 |
| Articolo 31 - Entrata in vigore | 30 |
| ALLEGATI..... | 31 |
| Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale | 31 |
| Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale | 33 |
| Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza..... | 35 |
| Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale | 37 |

| | |
|---|----|
| Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7) Abrogato | 38 |
| Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche | 39 |
| Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche | 40 |
| Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche | 41 |
| Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8) | 42 |
| Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo - Abrogato | 45 |
| Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali - Abrogato..... | 46 |
| Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani - Abrogato..... | 47 |
| Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali | 48 |
| Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico | 49 |
| Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani - Abrogato | 52 |

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2-bis Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento.
- 2-ter Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro–lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- x) rifiuto vegetale: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utente: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte “finalizzate” di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
 - ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti¹

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il

¹ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle

acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.lgs, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.²
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.

7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati
9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.

6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.

6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.
8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutte le attività in esso rientranti.³
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.⁴
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con

³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

⁴ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera.⁵
6. ⁶
7. ⁷
8. ⁸
9. ⁹
10. ¹⁰
11. ¹¹

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. un contenitore grigio da l. 30;
 2. un contenitore azzurro da l. 30;

⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁶ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁷ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁸ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹⁰ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹¹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
- b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
- i. Zone Standard:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - iii. Zone Forese:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.¹²
- 3-bis. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.
4. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5. L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.¹³
 5. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per i rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
 6. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.

¹² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹³ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

7. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all'Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
8. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell'interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.¹⁴

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.

¹⁴ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

| numero componenti | lt/anno |
|-------------------|---------|
| 1 | 240 |
| 2 | 360 |
| 3 | 480 |
| 4 | 600 |
| 5 | 720 |
| 6+ | 840 |

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
 - c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard.¹⁵

¹⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.¹⁶

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree¹⁷

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno con diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestable. La superficie calpestable dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro

¹⁶ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹⁷ Articolo così sostituito con delibera di Consigli Comunale n. 00 del 00/06/2021

quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.

3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani¹⁸

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 9, comma 1, lett. b).

Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta¹⁹

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21

¹⁸ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

¹⁹ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - ✓ l'ubicazione degli immobili di riferimento;
 - ✓ il codice ATECO principale;
 - ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
 - ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore – fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 - Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso

comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.

2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.

E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.

La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.

Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.

In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".

7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.²⁰
3. In via sperimentale e per il solo anno 2017, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2017 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2016, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2016.
4. In via sperimentale e per il solo anno 2017, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2016. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.
5. Per i bar nei cui locali non risultano installate slot machine è concessa una riduzione della tariffa pari al 50 per cento. L'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale non risultano installate le slot machine ed è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione redatta su modello messo a disposizione dal comune.

²⁰ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta"²¹.
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi dietro corrispettivo o contribuzione.²²
3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.²³
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
6. Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all'art. 9 comma 6;²⁴
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta²⁵

²¹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²⁴ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²⁵ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L'importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l'ammontare della parte variabile prevista all'art. 11 comma 4.
2. Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
6. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati²⁶

Abrogato

Articolo 21 - Servizi complementari

²⁶ Articolo abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.²⁷
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Articolo 22 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a

²⁷ Lettera così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.

4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.²⁸

Articolo 25- Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d) minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della "dotazione standard" come previsto dall'art. 9 comma 5.²⁹
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le

²⁸ Comma introdotto con delibera del Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²⁹ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni.
- 4-bis - Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.³⁰
5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. Il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non

³⁰ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.

3. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
6. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2017.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf \cdot K_a(n)}{n \cdot N(n)}$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

con

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**



con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$K_b(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd} \cdot N}{S} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs} \cdot N(v)}{V_{min}} \cdot K(v)$$

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs} \cdot N(v)}{V_{min}} \cdot K(v)$$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:



con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

| Tipologia Rifiuto | Volumi minimi |
|----------------------------|--|
| Secco non riciclabile | Articolo 11 |
| Riciclabili zona ordinaria | Volume standard per frequenza servizio ordinario |

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|--|--|--|---|
| Domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Non quantificate | / |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Domestica condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1 |
| Domestica Condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1 |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro) | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio a pesatura | Lettura della pesata, digitale o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|--------------------------------------|--|---|---|
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10 |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10 |

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

K_a = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

| Utenze Domestiche | K_{a1} | K_{a1} |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,35 | 1,25 |
| 2 | 0,75 | 1,15 |
| 3 | 0,85 | 1,25 |
| 4 | 0,90 | 1,30 |
| 5 | 0,80 | 1,50 |
| 6 | 0,86 | 1,60 |

| K_{a2} (v) legato alla zona | | |
|--|------------|------------|
| Zona servizio | min | max |
| Zone a servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zone Forese | 0,50 | 1,00 |
| Zona Centro Storico | 1,00 | 2,00 |

K_b = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

| Utenze Domestiche | K_b rapporto | K_b rapporto |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,50 | 1,00 |
| 2 | 1,25 | 1,80 |
| 3 | 1,45 | 2,10 |
| 4 | 1,65 | 2,40 |
| 5 | 2,00 | 2,90 |
| 6 | 2,35 | 3,40 |

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7) Abrogato ³¹

³¹ Allegato abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

| K(cf) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di costi attribuibili alle non domestiche | min | max |
| (A) costi attribuibili alla componente dimensionale | 0,50 | 7,00 |
| (B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile | 0,25 | 3,00 |
| (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili | 0,05 | 2,00 |

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

| Classe di superficie | Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq) |
|----------------------|--|
| Classe 1 | $S \leq 50$ |
| Classe 2 | $50 \leq S < 100$ |
| Classe 3 | $100 \leq S < 150$ |
| Classe 4 | $150 \leq S < 250$ |
| Classe 5 | $250 \leq S < 450$ |
| Classe 6 | $450 \leq S < 800$ |
| Classe 7 | $800 \leq S < 2000$ |
| Classe 8 | $2000 \leq S < 5000$ |
| Classe 9 | $5000 \leq S < 10000$ |
| Classe 10 | $10000 \leq S < 20000$ |
| Classe 11 | $S \geq 20000$ |

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

| Ks(S) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di superficie (base mq) | min | max |
| $S \leq 50$ | 0,01 | 0,30 |
| $50 \leq S < 100$ | 0,02 | 0,40 |
| $100 \leq S < 150$ | 0,02 | 0,80 |
| $150 \leq S < 250$ | 0,04 | 1,40 |
| $250 \leq S < 450$ | 0,06 | 1,80 |
| $450 \leq S < 800$ | 0,10 | 2,60 |
| $800 \leq S < 2000$ | 0,25 | 3,40 |
| $2000 \leq S < 5000$ | 0,30 | 4,20 |
| $5000 \leq S < 10000$ | 0,35 | 5,00 |
| $10000 \leq S < 20000$ | 0,40 | 8,00 |
| $S \geq 20000$ | 0,45 | 14,00 |

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)³²

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| TIPO contenitore (riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 100 | 1,100 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,050 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,500 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,050 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| 30000 | 0,050 | 0,250 |
| Pressa ≥ 20 mc | 0,050 | 0,250 |

³² Allegato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|---|------------|------------|
| TIPO cont. (NON riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,100 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,350 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,100 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |

| K2 (v) legato al materiale raccolto | | |
|--|------------|------------|
| Tipo contenitore | min | max |
| Carta | 0,095 | 0,970 |
| Vetro | 0,000 | 0,015 |
| Plastica-lattine | 0,025 | 0,225 |
| Vetro - plastica - lattine | 0,075 | 0,745 |
| Umido | 0,650 | 3,285 |
| Vegetale | 0,035 | 0,345 |
| Altre raccolte | 0,115 | 1,170 |
| Racc. incentivante Carta su chiamata | 0,155 | 1,575 |
| Vegetale Cimiteri | 0,005 | 0,070 |
| Stoviglie Usa e Getta | 0,060 | 0,600 |
| Raccolta su chiamata | 0,175 | 1,750 |
| Secco | 0,445 | 2,250 |

| K3 (v) | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| Zona servizio | min | max |
| Zona Urbano - servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zona Forese - servizio standard | 0,50 | 1,00 |
| Zona Urbano - servizio commerciale | 1,00 | 2,00 |

| | | |
|--|------|------|
| Zona Forese - servizio commerciale | 1,00 | 1,50 |
| Zona Centro Storico - servizio standard | 1,00 | 4,00 |
| Zona Centro Storico - servizio commerciale | 1,00 | 4,00 |

**Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo -
Abrogato³³**

³³ Allegato abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali - Abrogato³⁴

³⁴ Allegato abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

³⁵ Allegato abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

| Rifiuti | Rapporto C/N | Rifiuti | Rapporto C/N |
|--------------------|--------------|------------------|--------------|
| Scarti di cucina | 12 – 20 | Sfalci d'erba | 12 – 15 |
| Scarti da giardino | 20 – 60 | Scarti dell'orto | 11 – 13 |

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| misti | | | |
| Foglie secche | 30 – 60 | Segatura | 100 - 500 |
| Trucioli di legno | 120 | Corteccia | 100 – 150 |
| Carta e cartone | 120 – 500 | Paglia | 100 |
| Pollina | 10 – 18 | Letame bovino | 20 |
| Letame di cavallo | 20 – 50 | | |

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

³⁶ Allegato abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

COMUNE DI SAN PROSPERO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO I - NORME GENERALI..... | 4 |
| Articolo 1 - Oggetto..... | 4 |
| Articolo 2 - Definizioni..... | 4 |
| Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti..... | 6 |
| TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI | 8 |
| Articolo 4- Soggetto attivo | 8 |
| Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione | 8 |
| Articolo 6 - Soggetti passivi..... | 10 |
| Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria..... | 11 |
| TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA | 12 |
| Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario..... | 12 |
| Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa | 13 |
| Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile..... | 14 |
| Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile..... | 15 |
| Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree | 17 |
| Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili..... | 17 |
| Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani..... | 17 |
| Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta | 18 |
| Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso | 20 |
| Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche..... | 20 |
| Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa | 21 |
| Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini | 22 |
| Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta..... | 23 |
| Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti | 24 |
| Articolo 20 - Mercati | 24 |
| Articolo 21 – Servizi complementari..... | 24 |
| Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)..... | 24 |
| TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | 25 |
| Articolo 23 - Comunicazione..... | 25 |
| Articolo 24 - Controllo..... | 25 |
| Articolo 25- Sanzioni | 26 |
| Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento | 27 |
| Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva..... | 28 |
| Articolo 28 - Rimborsi | 28 |
| Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela..... | 29 |
| TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI | 29 |
| Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia..... | 29 |
| Articolo 31 - Entrata in vigore | 29 |
| ALLEGATI..... | 30 |
| Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale | 30 |
| Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale | 32 |
| Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza..... | 34 |
| Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale | 36 |

| | |
|--|----|
| Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7) - <i>Abrogato</i> | 37 |
| Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche..... | 38 |
| Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche..... | 39 |
| Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche..... | 40 |
| Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)..... | 41 |
| Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo - <i>Abrogato</i> | 44 |
| Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali - <i>Abrogato</i> | 45 |
| Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani - <i>Abrogato</i> | 46 |
| Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali | 47 |
| Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico | 48 |
| Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani - <i>Abrogato</i> | 51 |

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento.
4. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro–lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

- x) rifiuto vegetale: rifiuti proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utente: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti¹

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

¹ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
 5. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.lgs, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.²
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di

² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

- arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;
 - e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da

parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato

9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case

protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.

8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutte le attività in esso rientranti.³
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti” (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.⁴
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera.⁵
6. (Abrogato)⁶
7. (Abrogato)⁷
8. (Abrogato).⁸

³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁴ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁶ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁷ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

⁸ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

9. (Abrogato)⁹
10. (Abrogato)¹⁰
11. (Abrogato).¹¹

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende:
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. un contenitore grigio da l. 30;
 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:

⁹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹⁰ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹¹ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
- iii. Zone Forese:
1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.¹²
4. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.
 5. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5. L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza.¹³
 6. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per il rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
 7. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
 8. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall’applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all’Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
 9. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell’interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.¹⁴

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

¹² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹³ Comma così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹⁴ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

| numero componenti | lt/anno |
|-------------------|---------|
| 1 | 240 |
| 2 | 360 |
| 3 | 480 |
| 4 | 600 |
| 5 | 720 |
| 6+ | 840 |

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
 6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
 7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
 8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard.¹⁵
 9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del

¹⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.¹⁶

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree¹⁷

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestable. La superficie calpestable dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani¹⁸

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

¹⁶ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹⁷ Articolo così sostituito con delibera di Consigli Comunale n. 00 del 00/06/2021.

¹⁸ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa “volumetrica” di cui all’art. 9, comma 1, lett. b).Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa “dimensionale” relativa alla superficie occupata dall’utenza.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza stessa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 13- ter- Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta¹⁹

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all’anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell’utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - ✓ l’ubicazione degli immobili di riferimento;
 - ✓ il codice ATECO principale;
 - ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

¹⁹ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

- ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
- ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore – fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.
9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore.
3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 - Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.

6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.
- E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.
- La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.
- Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.
- In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".
7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
- a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.²⁰

²⁰ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

3. In via sperimentale e per il solo anno 2018, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2018 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2017, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2017.
4. In via sperimentale e per il solo anno 2018, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2017. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:
 - a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.

Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".²¹
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi, dietro corrispettivo o contribuzione.²²
3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.²³

²¹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici “usa e getta”.
6. Al venir meno delle condizioni indicate all’articolo precedente, l’utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all’iniziativa l’interessato autorizza l’esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l’automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l’applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l’applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all’art. 9 comma 6;²⁴
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta²⁵

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L’importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l’ammontare della parte variabile prevista all’art. 11 comma 4.
2. Allo scopo di promuovere la riduzione all’origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi “pseudo-sanitari” riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d’esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d’abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell’importo dei suddetti incentivi.
6. L’importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale

²⁴ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

²⁵ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 - Mercati²⁶

(Abrogato)

Articolo 21 – Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.²⁷
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Articolo 22 – Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

²⁶ Articolo abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

²⁷ Lettera così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.²⁸

Articolo 25- Sanzioni

²⁸ Comma introdotto con delibera del Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d) minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della “dotazione standard” come previsto dall'art. 9 comma 5.²⁹
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.
3. In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle

²⁹ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni.

4-bis - Qualora l'Utente Non Domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.³⁰

5. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
2. Il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.
3. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
6. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero

³⁰ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.

3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 31 - Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2018.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd}}{\sum_s K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se: $V \leq V_{\min} \Rightarrow V = V_{\min}$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{\min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se $V \leq V_{\min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{\min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

| Tipologia Rifiuto | Volumi minimi |
|----------------------------|--|
| Secco non riciclabile | Articolo 11 |
| Riciclabili zona ordinaria | Volume standard per frequenza servizio ordinario |

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|--|--|--|---|
| Domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Non quantificate | / |
| Domestica singola e condominiale | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Domestica condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'Allegato 1 |
| Domestica Condominiale Su richiesta | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 1 |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta |
| Non domestica singola | Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura | Lettura della pesata da trasponder o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio ordinario | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro) | Peso medio unitario | Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti |
| Non domestica singola | Frazioni riciclabili, servizio a pesatura | Lettura della pesata, digitale o manuale | Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica |
| Non domestica | Frazioni riciclabili | Lettura dello | Volume vuotato(*) per peso |

| Utenza | Servizio | Modalità | Calcolo |
|-----------------------------------|--|---|--|
| singola | servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti | svuotamento da trasponder | specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10 |
| Non domestica Utenze mercatali | Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario | Lettura dello svuotamento da trasponder | Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'Allegato 10 |

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

K_a = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

| Utenze Domestiche | K_{a1} | K_{a1} |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,35 | 1,25 |
| 2 | 0,75 | 1,15 |
| 3 | 0,85 | 1,25 |
| 4 | 0,90 | 1,30 |
| 5 | 0,80 | 1,50 |
| 6 | 0,86 | 1,60 |

| K_{a2} (v) legato alla zona | | |
|--|------------|------------|
| Zona servizio | min | max |
| Zone a servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zone Forese | 0,50 | 1,00 |
| Zona Centro Storico | 1,00 | 2,00 |

K_b = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

| Utenze Domestiche | K_b rapporto | K_b rapporto |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Numero di componenti del nucleo familiare | min | max |
| 1 | 0,50 | 1,00 |
| 2 | 1,25 | 1,80 |
| 3 | 1,45 | 2,10 |
| 4 | 1,65 | 2,40 |
| 5 | 2,00 | 2,90 |
| 6 | 2,35 | 3,40 |

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7) - *Abrogato*³¹

³¹ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

| K(cf) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di costi attribuibili alle non domestiche | min | max |
| (A) costi attribuibili alla componente dimensionale | 0,50 | 7,00 |
| (B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile | 0,25 | 3,00 |
| (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili | 0,05 | 2,00 |

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

| Classe di superficie | Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq) |
|----------------------|--|
| Classe 1 | $S < 50$ |
| Classe 2 | $50 \leq S < 100$ |
| Classe 3 | $100 \leq S < 150$ |
| Classe 4 | $150 \leq S < 250$ |
| Classe 5 | $250 \leq S < 450$ |
| Classe 6 | $450 \leq S < 800$ |
| Classe 7 | $800 \leq S < 2000$ |
| Classe 8 | $2000 \leq S < 5000$ |
| Classe 9 | $5000 \leq S < 10000$ |
| Classe 10 | $10000 \leq S < 20000$ |
| Classe 11 | $S \geq 20000$ |

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

| Ks(S) | | |
|--|------------|------------|
| categoria di superficie (base mq) | min | max |
| $S \leq 50$ | 0,01 | 0,30 |
| $50 \leq S < 100$ | 0,02 | 0,40 |
| $100 \leq S < 150$ | 0,02 | 0,80 |
| $150 \leq S < 250$ | 0,04 | 1,40 |
| $250 \leq S < 450$ | 0,06 | 1,80 |
| $450 \leq S < 800$ | 0,10 | 2,60 |
| $800 \leq S < 2000$ | 0,25 | 3,40 |
| $2000 \leq S < 5000$ | 0,30 | 4,20 |
| $5000 \leq S < 10000$ | 0,35 | 5,00 |
| $10000 \leq S < 20000$ | 0,40 | 8,00 |
| $S \geq 20000$ | 0,45 | 14,00 |

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)³²

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| TIPO contenitore (riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 100 | 1,100 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,050 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,500 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,050 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| 30000 | 0,050 | 0,250 |
| Pressa ≥ 20 mc | 0,050 | 0,250 |

³² Allegato modificato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

| K1(v) legato al tipo contenitore | | |
|---|------------|------------|
| TIPO cont. (NON riciclabile) | min | max |
| 25 | 1,300 | 1,800 |
| 30 | 1,127 | 1,511 |
| 40 | 1,127 | 1,511 |
| 50 | 1,127 | 1,511 |
| 120 | 0,920 | 1,300 |
| 240 | 0,811 | 1,100 |
| 360 | 0,737 | 1,050 |
| 660 | 0,632 | 0,935 |
| 1100 | 0,550 | 0,800 |
| 1700 | 0,334 | 0,550 |
| cartone < 0.5 mc mano centro st. | 0,632 | 0,935 |
| cartone < 2 mc mano | 0,155 | 0,421 |
| Ecocentro (1 mc giorno) | 0,100 | 0,500 |
| 2500 | 0,100 | 0,350 |
| 5000 | 0,100 | 0,350 |
| 7500 | 0,100 | 0,350 |
| 10000 | 0,100 | 0,350 |
| 15000 | 0,100 | 0,350 |
| 20000 | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |
| ← servizio su chiamata → | 0,050 | 0,250 |

| K2 (v) legato al materiale raccolto | | |
|--|------------|------------|
| Tipo contenitore | min | max |
| Carta | 0,095 | 0,970 |
| Vetro | 0,000 | 0,015 |
| Plastica-lattine | 0,025 | 0,225 |
| Vetro - plastica - lattine | 0,075 | 0,745 |
| Umido | 0,650 | 3,285 |
| Vegetale | 0,035 | 0,345 |
| Altre raccolte | 0,115 | 1,170 |
| Racc. incentivante Carta su chiamata | 0,155 | 1,575 |
| Vegetale Cimiteri | 0,005 | 0,070 |
| Stoviglie Usa e Getta | 0,060 | 0,600 |
| Raccolta su chiamata | 0,175 | 1,750 |
| Secco | 0,445 | 2,250 |

| K3 (v) | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| Zona servizio | min | max |
| Zona Urbano - servizio standard | 1,00 | 1,00 |
| Zona Forese - servizio standard | 0,50 | 1,00 |
| Zona Urbano - servizio commerciale | 1,00 | 2,00 |
| Zona Forese - servizio commerciale | 1,00 | 1,50 |

| | | |
|--|------|------|
| Zona Centro Storico - servizio standard | 1,00 | 4,00 |
| Zona Centro Storico - servizio commerciale | 1,00 | 4,00 |

Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo - *Abrogato*³³

³³ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali - *Abrogato*³⁴

³⁴ Allegato abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021.

³⁵ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

| Rifiuti | Rapporto C/N | Rifiuti | Rapporto C/N |
|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Scarti di cucina | 12 – 20 | Sfalci d'erba | 12 – 15 |
| Scarti da giardino misti | 20 – 60 | Scarti dell'orto | 11 – 13 |

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| Foglie secche | 30 – 60 | Segatura | 100 - 500 |
| Trucioli di legno | 120 | Corteccia | 100 – 150 |
| Carta e cartone | 120 – 500 | Paglia | 100 |
| Pollina | 10 – 18 | Letame bovino | 20 |
| Letame di cavallo | 20 – 50 | | |

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività

microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

³⁶ Allegato abrogato con delibera Consiglio Comunale n. 00 del 00/06/2021

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 13 del 29 luglio 2021

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: definizione e approvazione delle tariffe all'utenza ai sensi della lett. d) comma 6 articolo 8 della L.R. 23/2011 dei Comuni dell'Unione Terre d'Argine e Unione Area Nord serviti dal gestore Aimag s.p.a., per i Comuni ove siano intervenute variazioni o modifiche di quanto già approvato nella seduta di Consiglio locale del 30 giugno 2021

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

F.to Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
Dott. Paolo Carini

Bologna, 29 luglio 2021

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale
di Bologna
F.to Enrico Diacci

Il segretario verbalizzante
F.to Steven Sibani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Per Il Direttore
Ing. Vito Belladonna
Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 20 agosto 2021